



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
DIPARTIMENTO EDILIZIA E TRASPORTI  
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E LOGISTICA**

**RIQUALIFICAZIONE COMPENDIO EDILIZIO  
DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "BEATO DE TSCHIDERER"**



**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO  
EDILIZIO SITO IN VIA PIAVE A TRENTO P.ED. 4911 – 6322  
E P.F. 770/1 IN C.C. TRENTO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
– norme amministrative –**

PROGETTO ESECUTIVO – luglio 2010

Il Sostituto Dirigente

arch. Claudio Pisetta

Il Direttore

ing. Marco Gelmini



ART. 1 — OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 2 — AMMONTARE E MODALITA' DELL'APPALTO .....	5
2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO .....	5
2.2 - Modalità di stipulazione del contratto.....	6
2.3 SUBAPPALTI E COTTIMI.....	6
2.4 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento .....	8
2.5 - Responsabilità in materia di subappalto .....	8
2.6 - Pagamento dei subappaltatori.....	8
2.7 - Vicende soggettive.....	8
ART. 3 — DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	9
3.1 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE .....	9
3.2 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE .....	9
3.3 DISEGNI DI DETTAGLIO .....	10
ART. 4 — PREZZI CONTRATTUALI .....	10
4.1 LAVORI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI, LAVORI IN ECONOMIA .....	10
4.2 CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA.....	12
4.3 REVISIONE PREZZI D'APPALTO.....	12
ART. 5 — DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	12
5.1.....	12
5.2 DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO .....	19
ART. 6 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE .....	19
6.1 CAUZIONE PROVVISORIA.....	19
6.2 CAUZIONE DEFINITIVA.....	19
6.3 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE.....	20
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE.....	20
6.4 POLIZZA D'ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE E .....	21
RESPONSABILITA' CIVILE .....	21
6.5 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI.....	22
ART. 7 — CONSEGNA DEI LAVORI .....	22
7.1 CONSEGNA DEI LAVORI .....	22
7.2 PROCEDURA DI CONSEGNA DEI LAVORI e ATTIVITA' PRELIMINARI.....	22
7.3.1 CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI .....	23
7.3.2 CONSEGNA ANTICIPATA .....	24
7.4 INIZIO DEI LAVORI.....	24
7.5 SCIOPERO.....	24
7.6 RICHIESTA DI INFORMAZIONI .....	24
7.7 PRESA IN CONSEGNA PARZIALE DELLE OPERE .....	24
7.8 - Presa in consegna dei lavori ultimati .....	25
ART. 8 — TEMPISTICA.....	25
8.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	25
8.2 CRONOPROGRAMMA GENERALE .....	26
8.3 PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE DEI LAVORI .....	26
ART. 9 — SOSPENSIONI / RIPRESE / TERMINI SUPPLETIVI .....	27
9.1 SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	27
9.2 SOSPENSIONE IMMOTIVATA DELL'APPALTATORE .....	27
9.3 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE.....	27
9.4 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	28
ART. 10 — PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	29
10.1.....	29

ART. 11 — PAGAMENTI IN ACCONTO, CONTO FINALE E COLLAUDO .....	29
11.1 DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI .....	29
11.2 ANTICIPAZIONI .....	29
11.3 PAGAMENTI IN ACCONTO .....	30
11.4 PAGAMENTO IN ACCONTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA .....	32
11.5 CONTO FINALE .....	32
11.6 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO .....	32
11.7 PAGAMENTO DEL SALDO .....	33
ART 12 — CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	33
12.1 RISERVE DELL'APPALTATORE .....	33
12.2 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	33
12.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	33
ART. 13 — ESECUZIONE DEI LAVORI — QUALITA' CONTROLLO — GARANZIA.....	35
13.1 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA.....	35
13.2 COORDINAMENTO DELLE IMPRESE .....	35
13.3 LAVORI DI PARTICOLARE URGENZA .....	36
13.4 QUALITA' E PRESCRIZIONI NORME DEI LAVORI .....	36
13.5 OPERE NON CONFORMI.....	36
13.6 VERIFICHE — ISPEZIONI .....	36
13.7 CONTROLLI E PROVE .....	36
ART. 14 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....	37
14.1 GENERALITA' .....	37
14.2 PROGRAMMA LAVORI .....	37
14.3 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE .....	38
14.4 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI .....	38
14.5 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI .....	38
14.6 PRECAUZIONI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LUOGHI ABITATI, PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO .....	39
14.7 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE .....	40
14.8 CONDIZIONI AGGIUNTIVE .....	42
14.9 ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	42
ART. 15. SICUREZZA IN CANTIERE .....	43
ART. 15.1 — PIANI DI SICUREZZA ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.....	43
15.2 REGOLAMENTO DI CANTIERE — DISCIPLINA .....	44
15.2.1 CARTELLI DI CANTIERE.....	44
15.2.2 ACCESSO AL CANTIERE.....	44
15.2.3 INSTALLAZIONI DELL'APPALTATORE.....	44
15.2.4 STRUMENTI PERMANENTEMENTE PRESENTI IN CANTIERE.....	45
15.2.5 TRACCIAMENTO DELLE OPERE .....	45
15.2.6 ALLACCIAMENTI.....	45
15.2.7 UFFICI DI CANTIERE E SANITARI DI CANTIERE .....	45
15.2.8 TELEFONO.....	46
15.2.9 FOTO DEL CANTIERE .....	46
15.2.10 RIUNIONI DI CANTIERE.....	46
15.2.11 CONTROLLO DELLE OPERE DESTINATE AD ESSERE NON PIU' VISIBILI .....	47
15.2.12 ALLOGGIO NEL CANTIERE .....	47
15.2. SGOMBERO DEI MATERIALI - PULIZIA DI CANTIERE .....	47
ART. 16 — GARANZIA .....	47
16.1 GARANZIA PER DIFETTI DELL'OPERA .....	47
ART. 17 — FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	49
17.1.....	49
ART. 18 — INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO .....	49
18.1 .....	49



## ART. 1 — OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutte le opere e provviste necessarie per la riqualificazione dell'intero compendio edilizio di Via Piave di proprietà dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Beato de Tschiderer", nel territorio amministrativo del Comune di Trento, che sommariamente comprende :

- OPERE EDILI,
- IMPIANTI MECCANICI
- IMPIANTI ELETTRICI.

Le opere (opere **edili ed affini**, gli impianti meccanici ed elettrici, ecc) saranno eseguiti in conformità alle più moderne tecnologie, in relazione alla destinazione d'ufficio.

Nella sintesi le opere del presente progetto esecutivo corrispondono indicativamente a: scavi. strutture ed opere provvisoriale e di consolidamento. strutture calcestruzzi. solai e strutture metalliche strutturali, murature, tavolati e divisorie, massetti, tubi per fluidi e pozzetti, intonaci e rivestimenti, pavimentazioni interne ed esterne, controsoffitti, impermeabilizzazioni. isolazioni acustiche e termiche, pitture, serramenti interni. serramenti rei, carpenteria metallica non strutturale, ascensori, impianti idrico sanitario, impianti termici e di condizionamento, impianti elettrici telefonici, radiotelefonici, cabina M.T., illuminazione di sicurezza, rete dati. impianti elettrici specialistici, impianto rilevazione incendio, impianto di terra e impianti esterni, sistemazioni delle aree pertinenti. assistenze, la fornitura dei materiali, i trasporti, la sorveglianza in fase di scarico e movimentazione di cantiere, la mano d'opera per i montaggi in sito e quant' altro necessario per dare l'opera conforme al progetto esecutivo.

Le imprese aggiudicatrici degli appalti sono obbligate a collaborare alla buona riuscita dell'opera nei modi e nei tempi come meglio descritto negli articoli seguenti, nei capitolati speciali d'appalto — norme tecniche — e nei piani della sicurezza.

L'offerta, sia economica che tecnica, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario sarà considerata vincolante per lo stesso così come il programma esecutivo dei lavori ed il cronoprogramma. Tutti i documenti ed elaborati presentati in gara saranno allegati al contratto d'appalto, sostituendo quelli facenti parte del progetto esecutivo, diventando vincolanti per l'Impresa Appaltatrice.

## ART. 2 — AMMONTARE E MODALITA' DELL'APPALTO

### 2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a € 21.430.238,29- come risulta dal prospetto sotto riportato (categoria OG1).

Detto ammontare comprende:

importo relativo agli oneri generici per la sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 stimati in € 642.780,00= non soggetti a ribasso d'asta;

importo relativo agli oneri specifici per la sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 stimati in € 31.604,00= non soggetti a ribasso d'asta;

importo di € 20.755.854,29= da corrispondersi per lavori soggetti a ribasso d'asta.

**L'appalto sarà aggiudicato con procedura aperta, art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m., con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, art 83 comma 1 D.Lgs.163/2006 e s.m. e mediante offerta prezzi unitari, come stabilito dal disciplinare di gara.**

Gli elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sono contenuti nell'Allegato specifico ELEMENTI CHE COMPONGONO L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA quale parte integrante del bando di gara.

A cura dei partecipanti dovrà inoltre essere compilato il prospetto riepilogativo posto in calce alla "Lista delle lavorazioni e delle forniture".

<u>CATEGORIA PREVALENTE</u>	Lavori compresi oneri della sicurezza - euro	oneri della sicurezza - euro
cat. OG1 Opere edili	6.870.716,16	236.777,36

#### ULTERIORI PARTI DELL'OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA CATEGORIA PREVALENTE

	Lavori compresi oneri della sicurezza - euro	oneri della sicurezza - euro
Cat.OS1 : Lavori in terra	457.354,08	13.720,62
Cat.OS3 : Impianto idricosanitario e antincendio	917.580,53	27.527,42
Cat.OS4 : Impianti elettromeccanici trasportatori	265.000,00	7.950,00
Cat.OS6 : Finiture di opere generali	3.078.834,90	92.947,46
Cat.OS7 : Finiture di opere generali di natura edile	2.393.555,61	71.806,67
Cat.OS19 : Impianto di reti di telecomunicazioni e trasmissione	167.388,19	5.021,65
Cat.OS21 : Opere strutturali speciali	1.053.877,48	31.616,32
Cat.OS23 : Demolizioni di opere	238.555,46	7.395,22
Cat.OS28 : Impianti termoidraulici	3.020.601,27	90.618,04
Cat.OS30 : Impianti interni elettrici, telefonici ecc.	2.966.774,61	89.003,24

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	21.430.238,29	€ 674.384,00
---------------------------------------	---------------	--------------

Gli importi sopraindicati derivano dal computo metrico - estimativo di progetto e sono comprensivi degli oneri per la sicurezza. Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs 163/2006 gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. L'importo di contratto sarà quello risultante dall'offerta prezzi unitari presentata dall'Impresa aggiudicataria maggiorata degli oneri di sicurezza scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara.

## 2.2 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato a corpo.

L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 e ss.mm. e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 4.1 del presente capitolato speciale.

## 2.3 SUBAPPALTI E COTTIMI

Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e previste dall'art. 42 della L.P. 26/93 e dell'art. 25, del relativo Regolamento di Attuazione, nonché dell'art. 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e dell'art. 141 del D.P.R. 554/1999, e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare ai sensi dell'articolo 118 D.Lgs. 163/2006 .

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 118 de d.lgs. 163 del 2006, producendo la seguente documentazione:

documentazione dell'Impresa aggiudicataria:

- Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto) secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltate, che metterà a disposizione le relative istruzioni e/o modulistica
- Contratto di subappalto (o copia autentica) con indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare e con il relativo ribasso del subappaltatore, con la clausola sospensiva. Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Il contratto dovrà contenere l'esplicita clausola che subordina gli effetti dello stesso all'autorizzazione della stazione appaltante. Ai sensi del comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008, in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione in materia di sicurezza.
- Dichiarazione (unicamente per società di capitali), resa ai sensi del DPR. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento /controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. con l'impresa destinataria del subappalto.

- Dichiarazione, dell'appaltatore, resa ai sensi del DPR. 445 del 2000, attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
- Presentazione del POS

documentazione dell'Impresa destinataria del subappalto:

Se impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata:

- Dichiarazione, resa ai sensi del DPR. 445 del 2000, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.
- Per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69 (al lordo dell'IVA): Modello GAP.
- Certificazione della Camera di Commercio (ai sensi dell'art. 34 L.P. n. 26/1993) non in bollo e di data non anteriore ai 6 mesi munita di dicitura antimafia e attestazione di inesistenza di fallimenti o provvedimenti analoghi
- Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00: attestazione SOA (D.P.R. 34/2000).
- Per subappalti di importo superiore ad Euro 1.239.495,60.= (comprensivo dell'aumento del 20% di cui all'art.3 del DPR 34/2000): certificazione sistema di qualità

dichiarazione, resa ai sensi del DPR. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'Autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 95, comma 4 D.P.R. 554/99, determina, nei confronti dell'appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 comma 13 del D. LGS. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

Le lavorazioni previste in contratto con un'unica voce nella lista delle categorie non possono essere affidate in subappalto separando la posa in opera dalla fornitura.

Il subappalto da parte del subappaltatore, ai sensi del secondo comma dell'articolo 141 del DPR 554/99, è consentito unicamente per la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, lettere c), d) ed l), e cioè:

- l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente.

## **2.4 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e relativo regolamento di attuazione;
- il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e relativi regolamenti attuativi di cui al dpr 554/1999 e al D.M. 19 aprile 2000, n.145, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- D.Lgs. n.81 del 2008.

## **2.5 - Responsabilità in materia di subappalto**

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

## **2.6 - Pagamento dei subappaltatori**

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza degli adempimenti di cui al comma 1, si applica l'art. 25 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg.

## **2.7 - Vicende soggettive**

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui l'appaltatore sia costituito da un raggruppamento di imprese o da un consorzio ordinario, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione risultante dall'impegno presentato in gara, fatti salvi i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del d.lgs. 163 del 2006. L'inosservanza di tale divieto

comporta l'applicazione dell'art. 39 del presente Capitolato e comunque l'escussione della cauzione e l'obbligo dell'appaltatore al risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 37, comma 13 del d.lgs. 163 del 2006, e ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate nel mandato, devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica del mandato. La mancata produzione dell'atto di modifica del mandato sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, si applicano le disposizioni dell'art.116 del D.Lgs n.163 del 2006.

## **2.8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio**

Nel contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l'ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l'ufficio di Direzione lavori.

L'appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

## **ART. 3 — DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

### **3.1 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici, dalle relazioni, dall'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto allegati al contratto o richiamati nello stesso e dalle indicazioni integrative che verranno successivamente precisate all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

### **3.2 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE**

Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all'appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.

Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 51 della L.P. n. 26/93 nonché, per quanto compatibili degli art. 10 e 12 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145. Le variazioni ai lavori proposte dall'Appaltatore e accettate dall'Amministrazione comporteranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per la riprogettazione, per l'ottenimento delle autorizzazioni e per il deposito dei documenti richiesti dagli organi di controllo.

Nel caso di varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore si applica l'art. 11 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

Ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, del Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.M. n. 145/2000 (e quindi ai fini del riconoscimento dell'equo compenso previsto nella norma medesima), si intendono per "gruppo di lavorazioni" i seguenti capitoli delle opere previste nel progetto esecutivo così come individuate nel computo

metrico di progetto:

0G1	OPERE EDILI	Euro 6.870.716,16
0S1	LAVORI IN TERRA	Euro 457.354,08
0S3	IMP. IDRICOSANITARIO E ANTINCENDIO	Euro 917.580,53
0S4	IMP. ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	Euro 265.000,00
0S6	FINITURE DI OPERE GENERALI	Euro 3.078.834,90
0S7	FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE	Euro 2.393.555,61
0S19	IMP. TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONE DATI	Euro 167.388,19
0S21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	Euro 1.053.877,04
0S23	DEMOLIZIONI DI OPERE	Euro 238.555,46
0S28	IMPIANTO TERMOIDROSANITARIO	Euro 3.020.601,27
0S30	IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO	Euro 2.966.774,61

### 3.3 DISEGNI DI DETTAGLIO

Gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione Appaltante comprendono il progetto architettonico, il progetto delle strutture, il progetto degli impianti meccanici ed elettrici, che sono stati predisposti da tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante.

L'appaltatore è tenuto ad attenersi al progetto costruttivo con disegni di dettaglio oggetto di offerta tecnica e di positiva valutazione da parte della stazione appaltante.

## ART. 4 — PREZZI CONTRATTUALI

### 4.1 LAVORI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI, LAVORI IN ECONOMIA

Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la stazione appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'articolo 136 del D.P.R. 554 del 1999 e, per quanto con questo non in contrasto, secondo quanto specificatamente indicato al comma 4 del presente articolo ed all'art. 13 della L.P. 26/93 e s.m., ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell'Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d'opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.

Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori l'Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all'ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall'Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso.

I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza. Ai nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, ai sensi dell'art.153 del DPR n.554 del 1999, non si applicano il ribasso, ovvero il ribasso convenzionale,

derivante dall'offerta globale dell'impresa.

- **CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL'ELENCO PREZZI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.**

Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'Elenco prezzi P.A.T. di cui all'art. 13 della L.P. 26/93 relativo all'anno di formulazione dell'offerta.

Se i prezzi di progetto sono stati aggiornati con l'applicazione del coefficiente di rivalutazione di cui all'art. 10 comma 2 lettera d) della L.P. 26/93 e s.m., per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi del sopraccitato Elenco Prezzi P.A.T. aggiornati con il medesimo coefficiente.

Se per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell'Elenco Prezzi PAT in vigore al momento della formulazione del nuovo prezzo, questi sono omogeneizzati a quelli di progetto (non aggiornati) applicando l'inverso del coefficiente di rivalutazione di cui all'articolo 10 comma 2, lettera d) della L.P. 26/93 e s.m.

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$\mathbf{NP = P_{rif} * (1 - (R_{con}/100))}$$

con:

$P_{rif}$  = prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell'Elenco prezzi PAT

$R_{con}$  = ribasso convenzionale derivante dall'offerta globale dell'impresa

Il Nuovo prezzo è quindi al netto degli oneri di sicurezza.

- **CRITERIO DEL RAGGUAGLIO.**

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli oneri di sicurezza.

- **CRITERIO DELL'ANALISI DEI PREZZI.**

Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile l'elenco Prezzo PAT di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano d'opera, noli, materiali).

In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono così determinati:

$$\mathbf{NP = P_{an} * (1 - (R_{con}/100))}$$

Con:

$P_{an}$  = prezzo derivante da regolare "Analisi prezzi" come sopra definita

$R_{con}$  = ribasso convenzionale derivante dall'offerta globale dell'impresa

Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.

## 4.2 CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Ai sensi del punto 4.1.6. dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008, il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa contabilizzazione analitica degli stessi, a seguito dell'approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

## 4.3 REVISIONE PREZZI D'APPALTO

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 133, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664. primo comma, del codice civile. Per il riconoscimento di eventuali aumenti eccezionali del costo dei materiali si applica l'art. 46—ter della L.P.26/93 e s.m..

# ART. 5 — DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

## 5.1

Formano a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente "Capitolato Speciale d'Appalto";
- l' "Elenco Descrittivo delle Voci" (lavorazioni e forniture);
- "Lista delle Lavorazioni e Forniture Previste per L'appalto";
- L' "Offerta tecnica" completa di tutta la documentazione prevista nel fascicolo "elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa"
- il Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D M 19 aprile 2000, n. 145, non materialmente allegato;
- Il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del DPR 554/1999 (in base al POS)
- I seguenti elaborati del progetto esecutivo:

PROGETTO ARCHITETTONICO:

RELAZIONE TECNICA	
Schema matrice WBS	
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	
CRONOPROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 42 DEL DPR 554/99	
FASCICOLO DELLE MANUTENZIONI	
CANTIERIZZAZIONE	
TAVOLE DI SINTESI	
EAR 001	INQUADRAMENTO TERRITORIALE PRG
EAR 002	CATASTALE-CARTA GEOLOGICA
EAR 200	PLANIMETRIA SDP - INQUADRAMENTO PLANIMETRICO
EAR 201	PLANIMETRIA SDP 1/3
EAR 202	PLANIMETRIA SDP 2/3
EAR 203	PLANIMETRIA SDP 3/3
EAR 204	PLANIMETRIA SDP - PACCHETTI SOLAI ESTERNI
EAR 300-302	PIANTE QUOTATE -2
EAR 303-310	PIANTE QUOTATE -1
EAR 311-315	PIANTE QUOTATE +0
EAR 315/a-319	PIANTE QUOTATE +1
EAR 320-324	PIANTE QUOTATE +2
EAR 325-329	PIANTE QUOTATE +3
EAR 330	PIANTE QUOTATE +4
EAR 331	PIANTE QUOTATE +5
EAR 340	PIANTE CONTROSOFFITTI -1

EAR 341	PIANTE CONTROSOFFITTI +0
EAR 342	PIANTE CONTROSOFFITTI +1
EAR 343	PIANTE CONTROSOFFITTI +2
EAR 344	PIANTE CONTROSOFFITTI +3
EAR 345	PIANTE CONTROSOFFITTI +4/5
EAR 380-381	PIANTE ARREDATE - VVFF -2
EAR 382-385	PIANTE ARREDATE - WFF -1
EAR 386-387	PIANTE ARREDATE - VVFF +0
EAR 388-390	PIANTE ARREDATE - VVFF +1
EAR 391-393	PIANTE ARREDATE - VVFF +2
EAR 394	PIANTE ARREDATE - VVFF +3
EAR 395	PIANTE ARREDATE - VVFF +4
EAR 396	PIANTE ARREDATE - WFF +5
EAR 450	SEZIONI DI DETTAGLIO SCALA VIA PIAVE
EAR 451	SEZIONI DI DETTAGLIO SCALA ANGOLO VIA PIAVE- VIA ABBA
EAR 452	SEZIONI DI DETTAGLIO SCALA VIA ABBA
EAR 453	SEZIONI DI DETTAGLIO SCALA NORD / SCALA EMERGENZA
EAR 454	SEZIONI DI DETTAGLIO SCALA RISTORANTE E SCALA PARCHEGGIO
EAR 460	SEZIONE A-A
EAR 461	SEZIONE B-B
EAR 462	SEZIONE C-C
EAR 490	INQUADRAMENTO - PROSPETTI/1
EAR 491	INQUADRAMENTO - PROSPETTI/2
EAR 492	INQUADRAMENTO - PROSPETTI/3
EAR 500	PROSPETTO OVEST/1
EAR 501	PROSPETTO OVEST/2
EAR 502	PROSPETTO OVEST/3
EAR 503	PROSPETTO OVEST/4
EAR 504	PROSPETTO SUD/1
EAR 505	PROSPETTO SUD/2
EAR 506	PROSPETTO EST/1
EAR 507	PROSPETTO EST/2
EAR 508	PROSPETTO EST/3
EAR 509	PROSPETTO NORD/1
EAR 510	PROSPETTO NORD/2
EAR 511	PROSPETTO INTERNO SUD/1
EAR 512	PROSPETTO INTERNO SUD/2
EAR 513	PROSPETTO INTERNO OVEST/1
EAR 514	PROSPETTO INTERNO OVEST/2
EAR 515	PROSPETTO INTERNO EST/1
EAR 516	PROSPETTO INTERNO EST/2
EAR 517	PROSPETTO INTERNO NORD/1
EAR 518	PROSPETTO INTERNO NORD/2
EAR 700-702	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
EAR 710	DETTAGLIO STANZE TIPO
EAR 711	DETTAGLIO BAGNO E BAGNO CLINICO
EAR 712	DETTAGLIO CUCINOTTO E CORRIDOIO
EAR 713	DETTAGLIO AULA MAGNA
EAR 800-803	ABACO SERRAMENTI ESTERNI
EAR 810-813	ABACO PORTE INTERNE
EAR 820	ABACO MURATURE
EAR 830-831	ABACO SOLAI
EAR 840	ABACO ELEMENTI METALLICI
EAR 900	PLANIMETRIA OPERE DI URBANIZZAZIONE
EAR 901	PARTICOLARI COSTRUTTIVI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
EAR 902	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

## PROGETTO STRUTTURALE

Elenco elaborati:

RCS 0001	RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISORIALI
RCS 0011	RELAZIONE DI CALCOLO BLOCCO A
RCS 0021	RELAZIONE DI CALCOLO BLOCCO B
RCS 0031	RELAZIONE DI CALCOLO BLOCCO C
RCS 0041	RELAZIONE DI CALCOLO BLOCCO D
RCS 0051	RELAZIONE DI CALCOLO BLOCCO P
RCS 0061	RELAZIONE DI CALCOLO BLOCCO R

Tavole di sintesi:

EST 0001	PLANIMETRIA INTERVENTI OPERE PROVVISORIALI
EST 0002	SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
EST 0003	PROSPETTI OPERE PROVVISORIALI
EST 0111	A PIANTA FONDAZIONI BLOCCO A
EST 0121	B PIANTA FONDAZIONI BLOCCO B - CARPENTERIA
EST 0131	C PIANTA FONDAZIONI BLOCCO C - CARPENTERIA
EST 0141	D PIANTA FONDAZIONI BLOCCO D - CARPENTERIA
EST 0142	D PIANTA FONDAZIONI BLOCCO D - CARPENTERIA
EST 0151	P PIANTA FONDAZIONI BLOCCO P - CARPENTERIA
EST 0152	P PIANTA FONDAZIONI BLOCCO P - CARPENTERIA
EST 0161	P PIANTA FONDAZIONI BLOCCO R - CARPENTERIA
EST 0211	A TABELLA PILASTRI BLOCCO A
EST 0212	A TABELLA PILASTRI BLOCCO A
EST 0213	A TABELLA PILASTRI BLOCCO A
EST 0214	A TABELLA PILASTRI BLOCCO A
EST 0221	B TABELLA PILASTRI BLOCCO B
EST 0222	B TABELLA PILASTRI BLOCCO B
EST 0223	B TABELLA PILASTRI BLOCCO B
EST 0231	C TABELLA PILASTRI BLOCCO C
EST 0232	C TABELLA PILASTRI BLOCCO C
EST 0233	C TABELLA PILASTRI BLOCCO C
EST 0234	C TABELLA PILASTRI BLOCCO C
EST 0241	D TABELLA PILASTRI BLOCCO D
EST 0242	D TABELLA PILASTRI BLOCCO D
EST 0243	D TABELLA PILASTRI BLOCCO D
EST 0244	D TABELLA PILASTRI BLOCCO D
EST 0251	P TABELLA PILASTRI BLOCCO P
EST 0261	R TABELLA PILASTRI BLOCCO R
EST 0262	R TABELLA PILASTRI BLOCCO R
EST 0311	A SEZIONI DI MURATURA BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0312	A PROSPETTI DI MURATURA ALL. W-Z / 30 - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0313	A PROSPETTI DI MURATURA ALL. E-D t 30 - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0321	B SEZIONI DI MURATURA BLOCCO B - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0322	B PROSPETTI DI MURATURA ALL. W-Z / 29 - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0323	B PROSPETTI DI MURATURA ALL. W19-12 - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0331	C SEZIONI DI MURATURA BLOCCO C - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0332	C PROSPETTI DI MURATURA ALL. W / 9-12 - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0341	D SEZIONI DI MURATURA BLOCCO D - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0342	D PROSPETTI DI MURATURA ALL P-L1 / 29 - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0343	D PROSPETTI DI MURATURA ALL. X-L1 / 9 - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0351	P SEZIONI DI MURATURA BLOCCO P - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0352	P SEZIONI RAMPA DI ACCESSO AI PIANI - BLOCCO P - CARPENTERIA E ARMATURA

EST 0361	R SEZIONI DI MURATURA BLOCCO R - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0411	A CARPENTERIA E ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE - BLOCCO A
EST 0412	A CARPENTERIA E ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE - BLOCCO A
EST 0421	B CARPENTERIA E ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE - BLOCCO B
EST 0431	C CARPENTERIA E ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE - BLOCCO C
EST 0441	D CARPENTERIA E ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE - BLOCCO D
EST 0451	P CARPENTERIA E ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE - BLOCCO P
EST 0461	R CARPENTERIA E ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE - BLOCCO R
EST 0511	A SPECULARE INTERRATA - BLOCCO A - CARPENTERIA
EST 0512	A TRAVI SPECULARE INTERRATA - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0531	C SPECULARE INTERRATA - BLOCCO C - CARPENTERIA
EST 0532	C SPECULARE INTERRATA - BLOCCO C - ARMATURA
EST 0533	C TRAVI SPECULARE INTERRATA - BLOCCO C - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0541	D SPECULARE INTERRATA - BLOCCO D - CARPENTERIA
EST 0542	D SPECULARE INTERRATA BLOCCO D - ARMATURA
EST 0543	C TRAVI SPECULARE INTERRATA - BLOCCO D - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0551	P SPECULARE INTERRATA - BLOCCO P - CARPENTERIA
EST 0552	P SPECULARE INTERRATA - BLOCCO P - CARPENTERIA
EST 0553	P TRAVI SPECULARE INTERRATA - BLOCCO P - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0611	A SPECULARE ZERO - BLOCCO A - CARPENTERIA
EST 0612	A SPECULARE ZERO - BLOCCO A - ARMATURA
EST 0613	A TRAVI SPECULARE ZERO - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0614	A TRAVI SPECULARE ZERO - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0621	B SPECULARE ZERO - BLOCCO B - CARPENTERIA
EST 0622	B SPECULARE ZERO - BLOCCO B - ARMATURA
EST 0623	B TRAVI SPECULARE ZERO - BLOCCO B - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0631	C SPECULARE ZERO - BLOCCO C - CARPENTERIA
EST 0632	C SPECULARE ZERO - BLOCCO C - ARMATURA
EST 0633	C TRAVI SPECULARE ZERO - BLOCCO C - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0641	D SPECULARE ZERO - BLOCCO D - CARPENTERIA
EST 0642	D SPECULARE ZERO - BLOCCO D - CARPENTERIA
EST 0643	D SPECULARE ZERO - BLOCCO D - ARMATURA
EST 0644	D TRAVI SPECULARE ZERO - BLOCCO D - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0651	P SPECULARE ZERO - BLOCCO P - CARPENTERIA
EST 0652	P SPECULARE ZERO - BLOCCO P - CARPENTERIA
EST 0653	P TRAVI SPECULARE ZERO - BLOCCO P - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0661	R SPECULARE ZERO - BLOCCO R - CARPENTERIA
EST 0711	A PRIMA SPECULARE - BLOCCO A CARPENTERIA
EST 0712	A PRIMA SPECULARE - BLOCCO A - ARMATURA
EST 0713	A TRAVI PRIMA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0714	A TRAVI PRIMA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0721	B PRIMA SPECULARE - BLOCCO B CARPENTERIA
EST 0722	B PRIMA SPECULARE - BLOCCO B - ARMATURA
EST 0723	B TRAVI PRIMA SPECULARE - BLOCCO 8 - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0731	C PRIMA SPECULARE - BLOCCO C - CARPENTERIA
EST 0732	C PRIMA SPECULARE - BLOCCO C ARMATURA
EST 0733	C TRAVI PRIMA SPECULARE - BLOCCO C - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0741	D PRIMA SPECULARE - BLOCCO D - CARPENTERIA
EST 0742	D PRIMA SPECULARE - BLOCCO D - ARMATURA
EST 0743	D TRAVI PRIMA SPECULARE - BLOCCO D - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0761	R PRIMA SPECULARE - BLOCCO R - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0762	R TRAVI 1°, 2° E 3° SPECULARE - BLOCCO R - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0811	A SECONDA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA
EST 0812	A SECONDA SPECULARE - BLOCCO A ARMATURA
EST 0813	A TRAVI SECONDA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0814	A TRAVI SECONDA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0821	B SECONDA SPECULARE - BLOCCO B - CARPENTERIA
EST 0822	B SECONDA SPECULARE - BLOCCO B ARMATURA
EST 0823	B TRAVI SECONDA SPECULARE - BLOCCO B - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0831	C SECONDA SPECULARE - BLOCCO C - CARPENTERIA

EST 0832	C SECONDA SPECULARE - BLOCCO C - ARMATURA
EST 0833	C TRAVI SECONDA SPECULARE - BLOCCO C - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0841	D SECONDA SPECULARE - BLOCCO D - CARPENTERIA
EST 0842	D SECONDA SPECULARE - BLOCCO D - ARMATURA
EST 0843	D TRAVI SECONDA SPECULARE - BLOCCO D - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0861	R SECONDA SPECULARE - BLOCCO R - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0911	A TERZA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA
EST 0912	A TERZA SPECULARE - BLOCCO A - ARMATURA
EST 0913	A TRAVI TERZA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0914	A TRAVI TERZA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0921	B TERZA SPECULARE - BLOCCO B - CARPENTERIA
EST 0922	B TERZA SPECULARE - BLOCCO B - ARMATURA
EST 0923	B TRAVI TERZA SPECULARE - BLOCCO B - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0931	C TERZA SPECULARE - BLOCCO C - CARPENTERIA
EST 0932	C TERZA SPECULARE - BLOCCO C - ARMATURA
EST 0933	C TRAVI TERZA SPECULARE - BLOCCO C - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0941	D TERZA SPECULARE - BLOCCO D - CARPENTERIA
EST 0942	D TERZA SPECULARE BLOCCO D - ARMATURA
EST 0943	D TRAVI TERZA SPECULARE - BLOCCO D - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 0961	R TERZA SPECULARE - BLOCCO R CARPENTERIA E ARMATURA
EST 1011	A QUARTA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA
EST 1012	A QUARTA SPECULARE - BLOCCO A - ARMATURA
EST 1013	A TRAVI QUARTA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 1014	A TRAVI QUARTA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 1041	D QUARTA SPECULARE - BLOCCO D - CARPENTERIA
EST 1042	D QUARTA SPECULARE - BLOCCO D - ARMATURA
EST 1043	D TRAVI QUARTA SPECULARE - BLOCCO D - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 1111	A QUINTA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 1112	A QUINTA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 1211	A SESTA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 1212	A TRAVI SESTA SPECULARE - BLOCCO A - CARPENTERIA E ARMATURA
EST 1311	A VANO SCALE ALL H-R 34-35 - CARPENTERIA - SEZIONI ORIZZONTALI
EST 1312	A VANO SCALE ALL H-R / 34-35 - CARPENTERIA - SEZIONI VERTICALI
EST 1313	A VANO SCALE ALL. H-R / 34-35 - ARMATURA - SEZIONI ORIZZONTALI
EST 1314	A VANO SCALE ALL. H-R / 34-35 - ARMATURA - SEZIONI VERTICALI
EST 1315	A VANO ASCENSORE ALL R-S / 31-33 - CARPENTERIA - SEZIONI ORIZZONTALI
EST 1316	A VANO ASCENSORE ALL. R-S / 31-33 - CARPENTERIA - SEZIONI VERTICALI
EST 1317	A VANO ASCENSORE ALL. R-S 31-33 - ARMATURA - SEZIONI ORIZZONTALI
EST 1318	A VANO ASCENSORE ALI_ R-S / 31-33 - ARMATURA - SEZIONI VERTICALI
EST 1319	A VANO SCALE ALL. A-B / 32-33 - CARPENTERIA - SEZIONI ORIZZONTALI
EST 13110	A VANO SCALE ALL. A-B / 32-33 - CARPENTERIA - SEZIONI VERTICALI
EST 13111	A VANO SCALE ALL. A-B / 32-33 - ARMATURA - SEZIONI ORIZZONTALI
EST 13112	A VANO SCALE ALL. A-B / 32-33 - ARMATURA - SEZIONI VERTICALI
EST 13113	A VANO SCALE ESTERNO - CARPENTERIA - SEZIONI
EST 13114	A VANO SCALE ESTERNO - ARMATURA - SEZIONI
EST 1321	B VANO SCALE ALL. Y-W / 9-10 - CARPENTERIA - PIANTE E SEZIONI
EST 1322	B VANO SCALE ALL. Y-W / 9-10 - ARMATURA - PIANTE E SEZIONI
EST 1323	B VANO SCALE ALL Y-W / 9-10 - ARMATURA - PIANTE E SEZIONI
EST 1331	C VANO SCALE ALL. W-L1 i 9-12 - CARPENTERIA - PIANTE
EST 1332	C VANO SCALE ALL. W-L1 / 9-12 - CARPENTERIA - SEZIONI
EST 1333	C VANO SCALE ALL. W-L1 / 9-12 - CARPENTERIA - SEZIONI
EST 1334	C VANO SCALE ALL. W-L1 / 9-12 - ARMATURA - PIANTE
EST 1335	C VANO SCALE ALL. W-L1 / 9-12 - ARMATURA - SEZIONI
EST 1336	C VANO SCALE ALL. W-L1 / 9-12 - ARMATURA - SEZIONI
EST 1341	D VANO SCALE ALL. M-P / 9-10 - CARPENTERIA - PIANTE E SEZIONI
EST 1342	D VANO SCALE ALL. M-P / 9-10 - ARMATURA - PIANTE
EST 1343	D VANO SCALE ALL. M-P / 9-10 - ARMATURA -SEZIONI
EST 1351	P VANO SCALE ALL. C-E / 14-15 - CARPENTERIA
EST 1352	P VANO SCALE ALL. C-E / 14-15 - ARMATURA
EST 1353	P VANO SCALE ALL C-E / 14-15 - ARMATURA

EST 1361	R VANO SCALE - CARPENTERIA - PIANTE E SEZIONI
EST 1362	R VANO SCALE ARMATURA - PIANTE E SEZIONI
EST 1363	R VANO SCALE ARMATURA - PIANTE E SEZIONI

## PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Elenco elaborati:

	RELAZIONE DI CALCOLO
	RELAZIONE L 10/91

Tavole di sintesi:

EME 1101	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO -1
EME 1102	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO +0
EME 1103	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO +1
EME 1104	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BLOCCO RISTORANTE
EME 1105	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO +2
EME 1106	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO +3 +4 +5
EME 1201	IMPIANTO DI VENTILAZIONE -1
EME 1202	IMPIANTO DI VENTILAZIONE +0
EME 1203	IMPIANTO DI VENTILAZIONE +1
EME 1204	IMPIANTO DI VENTILAZIONE BLOCCO RISTORANTE
EME 1205	IMPIANTO DI VENTILAZIONE +2
EME 1206	IMPIANTO DI VENTILAZIONE +3 +4 +5
EME 1401	IMPIANTO IDRICOSANITARIO E GAS -1
EME 1402	IMPIANTO IDRICOSANITARIO +0
EME 1403	IMPIANTO IDRICOSANITARIO + 1
EME 1404	IMPIANTO IDRICOSANITARIO +2
EME 1405	IMPIANTO IDRICOSANITARIO +3 +4 +5
EME 1406	IMPIANTO IDRICOSANITARIO +4 +5
EME 1501	IMPIANTO ANTINCENDIO -2
EME 1502	IMPIANTO ANTINCENDIO -1
EME 1503	IMPIANTO ANTINCENDIO +0
EME 1504	IMPIANTO ANTINCENDIO +1
EME 1505	IMPIANTO ANTINCENDIO +2
EME 1506	IMPIANTO ANTINCENDIO +3 +4 +5
EME 1507	IMPIANTO ANTINCENDIO BLOCCO RISTORANTE
EME 1508	IMPIANTO ANTINCENDIO -1
EME 1602	IMPIANTO GAS MEDICALI +0
EME 1603	IMPIANTO GAS MEDICALI +1
EME 1604	IMPIANTO GAS MEDICALI +2
EME 1605	IMPIANTO GAS MEDICALI +3
EME 1701	PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI
EME 1702	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE COPERTURA
EME 1801	RACCOLTA ACQUE NERE E BIANCHE -1
EME 1802	RACCOLTA ACQUE NERE E BIANCHE -2
EME 1901	SCHEMA CENTRALE TERMICA
EME 1903	SCHEMA CENTRALE IDRICA
EME 1904	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
EME 2102	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO +0
EME 2103	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO +1
EME 2105	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO +2

EME 2202	IMPIANTO DI VENTILAZIONE +0
EME 2203	IMPIANTO DI VENTILAZIONE +1
EME 2205	IMPIANTO DI VENTILAZIONE +2
EME 2402	IMPIANTO IDRICOSANITARIO +0
EME 2403	IMPIANTO IDRICOSANITARIO +1
EME 2404	IMPIANTO IDRICOSANITARIO +2
EME 2503	IMPIANTO ANTINCENDIO +0
EME 2504	IMPIANTO ANTINCENDIO +1
EME 2505	IMPIANTO ANTINCENDIO +2
EME 2603	IMPIANTO GAS MEDICALI +1
EME 2604	IMPIANTO GAS MEDICALI +2

## PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Elenco elaborati:

	RELAZIONE TECNICA VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE
--	--

Tavole di sintesi:

EEL 1101	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTI PIANO INTERRATO -2
EEL 1102	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTI PIANO INTERRATO -1
EEL 1103	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTI PIANO TERRA
EEL 1104	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTI PIANO PRIMO
EEL 1105	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTI PIANO SECONDO
EEL 1106	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTI PIANO TERZO - QUARTO - QUINTO
EEL 1201	IMPIANTI F M E RETE/DATI PIANO INTERRATO -2
EEL 1202	IMPIANTI F.M.E RETE/DATI PIANO INTERRATO -1
EEL 1203	IMPIANTI F.M.E RETE/DATI PIANO TERRA
EEL 1204	IMPIANTI F.M.E RETE/DATI PIANO PRIMO
EEL 1205	IMPIANTI F M E RETE/DATI PIANO SECONDO
EEL 1206	IMPIANTI F.M.E RETE/DATI PIANO TERZO
EEL 1207	IMPIANTI F.M.E RETE/DATI PIANO QUARTO - QUINTO
EEL 1301	IMPIANTO LUCE EDI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA PIANO INTERRATO -2
EEL 1302	IMPIANTO LUCE EDI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA PIANO INTERRATO -1
EEL 1303	IMPIANTO LUCE EDI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA PIANO TERRA
EEL 1304	IMPIANTO LUCE EDI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA PIANO PRIMO
EEL 1305	IMPIANTO LUCE EDI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA PIANO SECONDO
EEL 1306	IMPIANTO LUCE EDI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA PIANO TERZO
EEL 1307	IMPIANTO LUCE EDI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA PIANO QUARTO - QUINTO
EEL 1401	IMPIANTI SPECIALI PIANO INTERRATO -2
EEL 1402	IMPIANTI SPECIALI PIANO INTERRATO -1
EEL 1403	IMPIANTI SPECIALI PIANO TERRA IMPIANTI SPECIALI
EEL 1404	PIANO PRIMO
EEL 1405	IMPIANTI SPECIALI PIANO SECONDO
EEL 1406	IMPIANTI SPECIALI PIANO TERZO
EEL 1407	IMPIANTI SPECIALI PIANO QUARTO - QUINTO
EEL 1501	IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI PIANO INTERRATO -1
EEL 1502	IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI PIANO TERRA
EEL 1503	IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI PIANO PRIMO
EEL 1504	IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI PIANO SECONDO
EEL 1505	IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI PIANO TERZO
EEL 1506	IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI PIANO QUARTO - QUINTO
EEL 1601	IMPIANTO DI TERRA
EEL 1602	COLLEGAMENTI MEDIA TENSIONE
EEL 1603	DISTRIBUZIONE ESTERNA
EEL 1701	SCHEMA FUNZIONALE ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA

EEL 1702	SCHEMA FUNZIONALE RETE - DATI
EEL 1703	SCHEMA FUNZIONALE RIVELAZIONE INCENDIO
EEL 1704	SCHEMA FUNZIONALE DIFFUSIONE SONORA VES
EEL 1705	SCHEMA FUNZIONALE TV-SAT
EEL 1706	SCHEMA FUNZIONALE QUADRI ELETTRICI
EEL 1707	SCHEMA FUNZIONALE SUPERVISIONE
EEL 1708	SCHEMA FUNZIONALE GESTIONE DEGENZE
EEL 1709	LOCALI TECNOLOGICI
EEL 1801	QUADRI ELETTRICI

## **5.2 DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'impresa assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente l'impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni.

## **ART. 6 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

### **6.1 CAUZIONE PROVVISORIA**

All'atto della presentazione dell'offerta le Imprese devono presentare, ai sensi dell'articolo 34 della L.P. 26/1993, i documenti comprovanti la costituzione di un deposito cauzionale, secondo le modalità specificate negli atti di gara.

### **6.2 CAUZIONE DEFINITIVA**

Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell'importo e secondo le modalità specificati negli atti di gara.

La garanzia fideiussoria deve essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato e dovrà essere svincolata secondo le modalità stabilite nell'art. 113 D.Lgs. 163/2006.

L'amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore ed in particolare per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall'amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione

della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 113, comma 4, D.Lgs. 163/2006.

### **6.3 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE**

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 103 del regolamento 554/1999 e dell'art. 23 della L.P. 26/93 l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificandosi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.

Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione", approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In relazione alla necessità di adattare i contenuti dello Schema Tipo di polizza 2.3 alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici dettata dalla L.P. 26/93 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg, la copertura assicurativa di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente che:

- a) in deroga all'art. 2, comma 1, lettera b, dello Schema Tipo 2.3, l'assicurazione è prestata nei confronti dei progetti approvati ai sensi della L.P. n. 26/93 la quale non prevede la verifica di cui all'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 (validazione del progetto);
- b) ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello Schema Tipo 2.3 si intende fatto semplicemente al "collaudo";
- c) qualora il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non sia approvato nei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la validità della polizza cessa decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al predetto art. 26, comma 1, salvo che la mancata approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non dipenda da fatto imputabile all'appaltatore;
- d) per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante;
- e) ogni altro riferimento fatto dallo Schema Tipo di polizza 2.3 alle norme del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento D.P.R. n. 554/1999 deve intendersi fatto alle corrispondenti norme della L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg, ogni qual volta la normativa statale non sia applicabile nell'ordinamento provinciale.

Tutte le predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla Scheda Tecnica 2.3 del decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 e dovranno essere debitamente sottoscritte.

La Scheda tecnica 2.3 e l'appendice contenente tutte le clausole sopra elencate devono essere trasmesse alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

Partita 1	Opere	Importo di aggiudicazione
Partita 2	Opere preesistenti	Euro 12.000.000,00
Partita 3	Demolizione e sgombero	Euro 6.000.000,00

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1. 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00,

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere i seguenti danni:

a) danni a cose dovuti a vibrazione	Euro 1.000.000,00
b) danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere	Euro 5.000.000,00
c) danni a cavi e condutture sotterranee	Euro 800.000,00

Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o dovranno essere riportate nell'appendice alla Scheda tecnica e debitamente sottoscritte.

In caso di sinistro, l'esecutore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate nelle Sezioni A e B

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata. l'esecutore dei lavori dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la scheda tecnica 2.3 bis.

## **6.4 POLIZZA D'ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE E**

### **RESPONSABILITA' CIVILE**

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo una polizza d'assicurazione il cui testo dovrà essere conforme, fermo restando quanto previsto al successivo punto 2, allo schema tipo di polizza 2.4, concernente "Copertura assicurativa indennitaria decennale e per la responsabilità civile decennale" approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004 n. 123.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante le sole Schede tecniche 2.4 ed eventualmente. 2.4 bis (recante appendice di proroga, aggiornamento somma assicurata) allegate al citato decreto ministeriale.

In relazione alla necessità di adattare i contenuti dello schema tipo approvato con D.M. alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici recata dalla L.P. 26/93 e ss.mm.ii., la polizza dovrà contenere espressamente che:

- in deroga all'art. 2 comma. lettera b, dello schema tipo 2.4, l'assicurazione è prestata nei confronti dei progetti approvati secondo la disciplina recata dalla L.P. 26/93 che non prevede la verifica di cui all'art. 112 del D.Lgs. 163/2006;
- ogni riferimento al collaudo provvisorio contenuto nei vari schemi di polizza deve essere inteso al collaudo vero e proprio;
- il foro competente dovrà essere esclusivamente quello della stazione appaltante;
- il termine di validità della polizza, determinato secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 26. della legge 26/93 e ss.mm.ii., dovrà essere prolungato d'ulteriori sei mesi in base a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo;
- tutti i riferimenti fatti dagli schemi ministeriali alle norme del D.Lgs. 163/2006, debbono essere fatti alle corrispondenti norme della L.P. 26/93 e ss.mm.ii.. ogni qualvolta la normativa statale non sia applicabile nell'ordinamento provinciale.

Tutte le suddette clausole dovranno essere riportate in un'apposita appendice alla scheda tecnica 2.4 e dovranno essere debitamente sottoscritte.

La scheda tecnica 2.4 e l'appendice contenente tutte le clausole sopra elencate dovranno essere trasmessa alla Stazione Appaltante in sede di approvazione del certificato di collaudo.

A norma dell'art. 104 del DPR 554/99 la liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui al presente articolo.

Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma

Partita 1 - Opere

Costo di ricostruzione a nuovo dell'opera realizzata escludendo il solo valore dell'area fermi restando i massimali previsti all'art. 104 comma 1 del D.P.R. n. 554/1999.

Partita 2 - Demolizione e sgombero Massimale pari a Euro 1.000.000,00

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile decennale postuma

Massimale pari a Euro 5.000.000.00.

In caso di aggiornamento delle somme assicurate l'esecutore dei lavori dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la scheda tecnica 24 bis.

## **6.5 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.163/2006.

La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

## **ART. 7 — CONSEGNA DEI LAVORI**

### **7.1 CONSEGNA DEI LAVORI**

La Stazione Appaltante procederà alla consegna dei lavori entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del Contratto d'Appalto, fatto salvo quanto indicato nel bando di gara in applicazione dall'art. 46 della L.P. n. 26/93 e s.m. senza che l'impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

L'area sarà consegnata all'impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio dei lavori: l'Impresa avrà l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto di consegna, la D.L. fisserà in relazione alla sistemazione stradale e generale della zona.

### **7.2 PROCEDURA DI CONSEGNA DEI LAVORI e ATTIVITA' PRELIMINARI**

La procedura di consegna sarà la seguente:

- il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei lavori relativi, munito del personale idoneo e delle attrezzature necessarie per eseguire il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Effettuato il tracciamento, saranno collocati picchetti, capisaldi, ecc. ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
- La consegna dei lavori dovrà risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, nel quale documento lo stesso darà atto di avere attentamente esaminato i documenti progettuali in relazione alla situazione di fatto accertata in loco per l'esecuzione delle opere e considerato attentamente tutte le caratteristiche della stessa.

Prima della consegna da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà realizzare un "piano di interventi" che comprende:

- a. la delimitazione dettagliata dell'area interessata, in pianta e sezioni (elaborati semplificati dedotti da quelli di progetto, limitati alla zona di intervento e delimitati a colore o con altro mezzo):
- b. il verbale relativo alla presa visione dello stato del sito e dei suoi impianti
- c. la dichiarazione specifica di presa conoscenza degli elaborati esecutivi
- d. l'elenco delle strutture e degli impianti esistenti sui quali è necessario intervenire in modo solo parziale e di quelle, pure esistenti, che non sono coinvolte dalle operazioni di cantiere;
- e. le modalità con cui l'impresa intende mantenere in efficienza quegli impianti che devono continuare a funzionare durante i lavori (alimentazioni provvisorie o altro). Gli elaborati suddetti possono essere redatti anche quale unico documento.

L'Appaltatore dovrà compiere un'ispezione accurata (della quale sarà redatto apposito verbale)

unitamente alla DL ed eventualmente a un responsabile della Stazione Appaltante, nella quale dovranno essere completamente individuati anche mediante prove, verifiche varie, sondaggi o smontaggio:

- gli organi di intercettazione elettrici e di fluidi degli impianti afferenti all'area di intervento;
- i percorsi impiantistici fino al livello di definizione indispensabile per capire l'effettiva articolazione degli impianti;
- la provenienza degli impianti dall'altra struttura sita all'interno del compendio edilizio (specie nel caso in cui non esistano organi di intercettazione ma solo reti complesse, come nel caso degli impianti telefonico, interfonico, segnalazioni e allarmi vari);
- la presenza (certa o probabile) di condutture anche nel sottosuolo, pavimento o a soffitto che possano interessare anche l'altra struttura presente all'interno del compendio edilizio.

L'Impresa dovrà provvedere a concordare con modalità che saranno definite dal DL (sottoscrizioni di verbali anche se scritti a mano, scambio di lettere, di fax o di e-mail, purché datati, firmati e controfirmati) ed almeno 24 ore prima della data programmata per l'evento, ogni operazione, anche di breve durata, che debba richiedere interruzioni dei servizi di:

- energia elettrica;
- calore;
- distribuzione idrica;
- fognature;
- telefonia;
- trasmissione dati;
- allarmi vari;
- gas medicali.

I soggetti della comunicazione preventiva saranno in ogni caso almeno tre: il Responsabile del Procedimento per la Stazione Appaltante, l'Impresa Appaltatrice ed il Direttore Lavori. L'Appaltatore potrà procedere all'esecuzione di quanto richiesto solo previo consenso scritto della D.L. o suo incaricato.

Copia del documento sottoscritto sarà conservata, vistata, datata e numerata, nell'ufficio della DL. Le operazioni di interruzione del servizio dovranno riportare almeno le indicazioni di:

- area interessata;
- aree limitrofe a rischio;
- giorno, ora e minuti in cui si prevedono l'inizio e la fine dell'operazione;
- eventuale rischio che l'operazione si protragga nel tempo e stima della durata massima in tale eventualità;
- eventuali misure di soccorso approntabili (ed entro quali tempi) in caso di imprevisti.

### **7.3.1 CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI**

Nel caso mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Ai sensi dell'art. 130 comma 6 del D.P.R. 554/99 la data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamento sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, la D.L. predisporrà un nuovo programma esecutivo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili, e indicando le ulteriori consegne parziali onde consentire il rispetto dei termini contrattuali da parte dell'Impresa

Ove le ulteriori consegne parziali avvengano entro il termine fissato dal nuovo programma esecutivo dei lavori non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni di ritardo nella consegna parziale, deducibili dal programma esecutivo suddetto, con conseguente aggiornamento del programma esecutivo di esecuzione dei lavori.

In caso di modifiche nell'ordine di consegna delle zone non disponibili rispetto quanto previsto dal nuovo programma esecutivo dei lavori, quest'ultimo verrà aggiornato dalla D.L.

Nel caso di consegna parziale, decorsi centoventi giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili,

l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i centoventi giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcuno maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto di cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alla norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99 (ora D.Lgs. 81/2008), nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

### **7.3.2 CONSEGNA ANTICIPATA**

Nel caso di consegna anticipata, trova applicazione il disposto dell'articolo 200 del DPR 554/99.

### **7.4 INIZIO DEI LAVORI**

Non appena venga formalizzata la consegna dei lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere all'impianto di cantiere e ad iniziare immediatamente i lavori, provvedendo in contraddittorio con la D.L. al tracciamento dei lavori stessi.

I punti singolari stabiliti in contraddittorio con l'Appaltatore, saranno individuati nel modo prescritto dalla Direzione Lavori e la loro ubicazione verrà stabilita dalla D.L. stessa. L'Appaltatore sarà responsabile della buona conservazione di detti riferimenti fino al collaudo e sua successiva approvazione.

Il caposaldo (o i capisaldi) di riferimento altimetrico saranno individuati con sopralluogo all'atto della consegna della singola area e verranno descritti nel relativo verbale.

### **7.5 SCIOPERO**

Lo sciopero non potrà essere invocato quale causa di forza maggiore.

### **7.6 RICHIESTA DI INFORMAZIONI**

In nessun caso l'Appaltatore potrà invocare la mancanza di informazioni od istruzioni quale giustificazione dei propri ritardi; egli è obbligato a richiederle in tempo utile.

### **7.7 PRESA IN CONSEGNA PARZIALE DELLE OPERE**

La Stazione Appaltante ha inoltre la possibilità di occupare ed utilizzare parte dell'opera prima che l'opera sia stata completata, secondo le modalità introdotte dall'art. 200 del 554/1999. A tal fine l'Appaltatore deve provvedere alla presentazione di tutti i documenti e certificati necessari per:

- eseguire con esito favorevole il collaudo statico;
  - richiedere regolare certificato di agibilità;
  - richiedere tutti gli allacciamenti a pubblici servizi (acqua, luce, gas, energia elettrica, fognature);
- effettuare tutte le prove previste dal capitolato speciale d'appalto (norme tecniche).

L'Appaltatore deve, inoltre, provvedere ad attuare tutte le prescrizioni impartite dal D.L. per quanto concerne l'utilizzo in sicurezza della parte di opera occupata, nei tempi prescritti dal D.L..

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

Rimane comunque a carico dell'Appaltatore fino al collaudo finale dell'intera opera l'onere per la manutenzione che si rendesse necessaria a causa di difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.

L'ultimazione da parte dell'Appaltatore di ogni singola macrofase sarà certificata dal D.L. ad avvenuta presentazione di tutti i documenti e certificati necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di legge CPI/DIA, agibilità, accreditamento della struttura a servizio sanitario nazionale. Tale presentazione dovrà avvenire entro il tempo utile indicato per ogni macrofase.

In particolare al termine di ogni macrofase la Stazione Appaltante prenderà in consegna parte dell'opera, così come indicato nell'art. 8.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. A norma dell'art. 172 del D.P.R. n. 554/1999 l'appaltatore deve dare alla Stazione Appaltante formale comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori delle singole macrofasi e, quindi, dei lavori relativi all'intera opera.

## **7.8 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui all'art. 200 del DPR 554/1999.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

# **ART. 8 — TEMPISTICA**

## **8.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in un numero di giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori pari a 1655 ovvero al minor numero di giorni risultanti dall'offerta (quindi determinata in numero di giorni pari a 1655 diminuiti del numero di giornate derivanti dalle riduzioni riconosciute ed applicate in sede di gara ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio).

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'impresa dovrà impegnarsi a rispettare le scadenze.

Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni 60 (sessanta).

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Il tempo utile è così ripartito:

Macrofase 1) Realizzazione garage: 405 giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna, per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dei due livelli interrati a livello strutturale, compresa la parte impiantistica e di finitura dei due livelli di autorimessa per permettere il collaudo funzionale della stessa e la riconsegna di questa parte d'opera alla Stazione Appaltante;

Macrofase 2) Realizzazione blocchi lungo via Piave e via Abba: 700 giorni naturali successivi e continui a decorrere dall'emissione del certificato del D.L. che attesti la conclusione della macrofase 1), per l'ultimazione dei lavori di strutture, impianti, finiture ed accessori fino alla copertura e permettere la riconsegna di questa parte d'opera alla Stazione Appaltante;

→ Sospensione lavori di 180 giorni naturali consecutivi dall'emissione del certificato del D.L. che attesti la conclusione della macrofase 2) per permettere alla Stazione Appaltante di trasferire gli ospiti della RSA nella nuova struttura dopo aver effettuato il collaudo funzionale della stessa. I giorni stabiliti per la sospensione non sono vincolanti per la Stazione Appaltante, il D.L. potrà emettere verbale di ripresa lavori anche prima della suddetta scadenza senza che l'Impresa possa sollevare alcuna riserva.

Macrofase 3) Realizzazione blocchi interni: ultimazione dei lavori: il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 550 giorni naturali successivi e continui a decorrere dall'emissione del certificato della D.L. che attesti il completamento della macrofase di trasferimento degli ospiti.

Le suddette Macrofasi sono composte da una serie di interventi interconnessi di nuova edificazione e di demolizione che dovranno essere attentamente valutati e considerati dall'Appaltatore, così come richiesto nel documento "elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" e riproposti nella matrice base delle WBS allegata al progetto e nelle planimetrie di cantierizzazione allegata al Piano di sicurezza e coordinamento. Ovviamente sia il programma esecutivo dei lavori che il cronoprogramma dovrà tener conto dell'offerta relativa alla riduzione dei tempi di cantiere presentata dallo stesso Appaltatore in sede di gara.

## 8.2 CRONOPROGRAMMA GENERALE

L'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera è regolata, dal punto di vista della tempistica di esecuzione, da un Cronoprogramma Generale (documento contrattuale) che evidenzia le sequenze delle lavorazioni, la loro durata totale.

Il Cronoprogramma Generale tiene già conto dei giorni di interruzione per il normale andamento stagionale sfavorevole e pertanto non potranno essere concesse sospensioni nei suddetti periodi. Dette interruzioni risultano essere nel periodo compreso:

SOSPENSIONE  
01 Dicembre

RIPRESA  
01 Marzo

Potranno comunque essere concesse sospensioni, al di fuori dei suddetti periodi, per cause di forza maggiore non imputabili all'Impresa.

Non sono consentite lavorazioni di alcun genere nei giorni festivi, salvo casi di particolare necessità che l'Appaltatore dovrà concordare con la D.L..

Ogni ritardo dall'Appaltatore nell'esecuzione dei propri lavori dovrà essere dallo stesso comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante ed alla D.L.. in tempo utile per consentire l'analisi delle cause di ritardo e, se necessario, la verifica e l'aggiornamento del programma dei lavori.

L'Appaltatore dovrà indicare i provvedimenti che intende adottare per recuperare il ritardo, e ciò senza pregiudizio per l'applicazione della penale di cui al successivo Capitolo 10.

In fase di gara si dovrà formulare una proposta per l'organizzazione nello svolgimento dei lavori, così come richiesto nel documento "elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa", che deve comprendere un Programma esecutivo dei lavori elaborato mediante la predisposizione di una "WBS" ed un Dettagliato cronoprogramma (diagramma Gantt -diagramma a barre), nell'unità di tempo minima "settimana". con indicazione dello sviluppo delle singole fasi lavorative. L'Appaltatore poi dovrà adattare il Programma esecutivo dei lavori e il Cronoprogramma in base alle date effettive di inizio cantiere, riprendendo e, se necessario, adeguando lo schema proposto in fase di gara senza che da tali adattamenti possano scaturire richieste di indennizzo o altro.

***Si sottolinea ancora una volta la particolare situazione ambientale nella quale si svolgeranno i lavori relativi all'opera: in tale situazione tutte le funzioni sanitario-assistenziali devono continuare a svolgersi (durante l'esecuzione dei lavori di nuova edificazione) con la massima efficienza che si richiede ad un servizio di pubblico interesse.***

## 8.3 PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE DEI LAVORI

La D.L. in contraddittorio con l'Appaltatore e con scadenze bisettimanali verificherà il rispetto dei tempi e, quindi, del cronoprogramma dei lavori. In caso di dimostrato ritardo, l'Appaltatore dovrà indicare per iscritto come intende recuperare il ritardo e ciò senza pregiudizio per l'applicazione della penale di cui al successivo Capitolo 10.

In considerazione del contesto nel quale si svolgeranno le attività di cantiere i lavori dovranno svolgersi secondo sequenze pianificate dall'impresa in modo da evitare l'esecuzione di lavorazioni particolarmente rumorose nell'intervallo di tempo fra le ore 12.00 e le ore 14.30 (tenendo anche

conto delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze emanate dalla competente autorità comunale) e comunque su indicazione della Direzione Lavori.

Per lavorazioni particolarmente rumorose si intendono, a titolo esemplificativo:

- qualunque tipo di demolizione o carotaggio;
- l'esecuzione di tracce sulle murature, o altre opere articolatamente rumorose;
- la realizzazione di micropali.

## **ART. 9 — SOSPENSIONI / RIPRESE / TERMINI SUPPLETIVI**

### **9.1 SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Il cronoprogramma, parte integrante del progetto esecutivo, prevede già una sospensione lavori globale di 180 giorni per permettere il trasferimento degli ospiti nei blocchi T, R, K e H, e la consegna della parte di area di cantiere necessaria per il completamento dei blocchi U e J e quindi al completamento dell'intera opera.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di ordinare in qualsiasi momento per iscritto delle sospensioni temporanee della esecuzione di parte dei lavori, o di tutti i lavori globalmente, quando intervengano circostanze speciali (art. 133 del Regolamento approvato con DPR 554/99) tali da impedire in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, ovvero intervengano ragioni di pubblico interesse o necessità, intendendosi come tali in via esemplificativa:

- provvedimenti delle Pubbliche Autorità
- guerre, embarghi, sabotaggi, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, epidemie, ecc.
- qualunque sopravvenuta difficoltà oggettiva di natura tecnica
- imprevedibili esigenze sanitarie assistenziali.

La sospensione dei lavori nonché la sospensione della decorrenza del termine di ultimazione dei lavori ha inizio a partire dalla data di tale comunicazione scritta del D.L. riportata nel verbale di sospensione. Nel caso di sospensione dei lavori dell'intera Opera. dalla data di comunicazione scritta del D.L. si interrompe anche la decorrenza del termine di cui all'art. 10, 1° comma, del presente Capitolato.

A partire da tale data è compito dell'Appaltatore il far cessare le attività lavorative interessate dal provvedimento, lasciando immutata la consistenza del cantiere ed operando un'adeguata custodia e manutenzione delle opere eseguite od in esecuzione alla data della sospensione ed in generale di tutto il cantiere, ferme restando tutte le altre obbligazioni a lui derivanti dalla legge o dal Contratto.

La ripresa dei lavori nonché della decorrenza del termine di ultimazione dell'intera Opera (nell'ipotesi di sospensione di tutti i lavori) sarà ordinata dal Direttore Lavori. La ripresa dei lavori deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.

### **9.2 SOSPENSIONE IMMOTIVATA DELL'APPALTATORE**

Nel caso che l'Appaltatore sospendesse senza giustificato motivo i lavori di una macrofase per un periodo eccedente il 10% del tempo previsto nel "Programma di Esecuzione dei Lavori" o li rallentasse in modo tale da pregiudicare la realizzazione come prevista dal programma di esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante ha diritto di dichiarare, con le conseguenti formalità di legge, la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C e di attivare la procedura prevista dagli artt. 136 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..

L'Appaltatore non potrà mai interrompere, sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere, delle direttive e degli ordini impartitigli dalla Direzione Lavori adducendo inadempienze o ritardi d'adempimento della Stazione Appaltante medesima o l'incongruità o l'inesattezza delle determinazioni che quest'ultima abbia adottato nell'ipotesi di contrasto con l'Appaltatore, e ciò anche se siano in corso controversie già devolute o all'Autorità Giudiziaria.

### **9.3 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE**

La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori

procedano utilmente a regola d'arte, la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art. 9.1 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, del capitolato generale.

Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare direttamente all'appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto disposto dall'art. 24 comma 7 del capitolato generale d'appalto.

Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali individuati all'articolo 8.2. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 8.2.

Il tempo contrattuale, a norma dell'ad. 42 del D.P.R. n. 554/1999, tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate.

Con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all'ad. 133 del D.P.R. n. 554/1999 ed all'art. 24 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei contratti collettivi di lavoro.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori riferiti alle singole fasi potranno essere concesse dalla Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell'appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima la scadenza del termine medesimo e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'ad. 26 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

#### **9.4 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all'art.10 per le seguenti cause:

- a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con

- questa;
- c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
  - d) eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

## **ART. 10 — PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

### **10.1**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 1 ‰ dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per le scadenze inderogabili individuate all'art. 8.1, viene applicata una penale giornaliera pari a 1 ‰ dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ritorsa eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell'appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

## **ART. 11 — PAGAMENTI IN ACCONTO, CONTO FINALE E COLLAUDO**

### **11.1 DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

In materia di disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici si applica l'art. 46 ter della l.p.26/1993.

Ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3 del D.lgs 163/2006, si fa riferimento al cronoprogramma economico allegato al contratto.

### **11.2 ANTICIPAZIONI**

Ai sensi dell'art. 46-bis della L.P. 26/93 è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell'importo di contratto.

In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di idonea garanzia fidejussoria di un importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge; l'importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso d'opera dal totale dell'anticipazione ancora da recuperare.

L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tal caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

### **11.3 PAGAMENTI IN ACCONTO**

I pagamenti all'appaltatore avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) mediante emissione di certificato di pagamento. Gli stati di avanzamento sono disposti a cadenza bimestrale e comunque in misura pari almeno al 10 per cento dell'importo netto di contratto. Fino al raggiungimento del 50 per cento dell'importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L'eventuale riserva da parte dell'appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. Entro 45 giorni dall'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. La stazione appaltante deve disporre il pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni mediante l'emissione dell'apposito ordinativo e l'erogazione a favore dell'appaltatore, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall'art. 37.

A fine lavori, è riconosciuto il pagamento in acconto per stati di avanzamento corrispondente all'ultimazione dei lavori. Resta fermo che il credito residuo dell'appaltatore o del concessionario, da esporre nel conto finale, non deve essere inferiore al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dell'articolo 25 ter.

I termini per i pagamenti in acconto per stati di avanzamento non devono superare i trenta giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta. In particolare:

- la stazione appaltante curerà la richiesta di emissione del DURC riferito all'appaltatore per il primo stato di avanzamento e comunicherà l'attribuzione del CIP;
- è onere dell'appaltatore produrre i DURC, utilizzando il CIP comunicato, riferiti a sé medesimo per tutti gli avanzamenti successivi al primo nonché tutti i DURC riferiti ai subappaltatori;
- è onere della stazione appaltante, ove necessario, richiedere il DURC con riferimento allo stato finale dei lavori;

Ai pagamenti in acconto si applicano le disposizioni contenute nel DPGP 30/09/1994, n. 12-10/Leg, come da ultimo modificato dal d.p.p.12 ottobre 2009, n. 21-23/Leg e d.p.p. 12 ottobre 2009, n. 22-24/Leg., con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- Art. 25 - Modalità per il pagamento del subappaltatore
- Art. 25 bis - Tutela dei lavoratori
- Art. 25 ter - Pagamenti all'appaltatore

Le conseguenze del ritardato pagamento sono disciplinate dal LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 (in Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 249). - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Quando i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 gg. per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate nel suddetto conto le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.
- b) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se

riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d'opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d'opera prima del loro impiego.

c) Lavori imprevidi: Per lavori non descritti nell'elenco succitato é applicato il prezzo stabilito con le norme di cui all'art. 28 del presente capitolato speciale di appalto.

Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che:

a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato Speciale d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordinate nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla distanza prevista dall'Elenco, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;

- per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici) che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi è compreso il carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola d'arte come prescritto dall'articolo relativo.

b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta).

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.

c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile.

Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.

d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm Per le opere in cemento armato non verrà dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.

e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.

f) Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza verranno valutate come metro intero.

g) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.

Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

h) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio.

Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benessere della direzione lavori.

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie' d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

i) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.

## **11.4 PAGAMENTO IN ACCONTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA**

I pagamenti in acconto degli oneri delle misure di sicurezza specifiche verrà corrisposta la quota relativa agli oneri di sicurezza effettivamente sostenuti previo benessere rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva

In occasione della redazione dello Stato Finale, indipendentemente dall'importo dei lavori eseguiti, e salve le condizioni previste dall'art. 51 comma 5bis della L.P. n. 26/03 e ss.mm., verrà corrisposto l'importo totale degli oneri delle misure di sicurezza generale previsti in contratto.

## **11.5 CONTO FINALE**

Il conto finale dei lavori relativo all'intera opera verrà compilato entro 120 giorni dalla data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori, previa acquisizione della documentazione prevista.

Ai sensi dell'articolo 174 del D.P.R. 554/1999, il conto finale è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

## **11.6 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO**

Il collaudo tecnico - amministrativo dei lavori verrà effettuato entro un anno dall'ultimazione dell'intera opera accertata dal prescritto certificato del Direttore Lavori (ai sensi dell'art. 26 comma 1 L.P. n. 26/1993 e s.m.).

Nel caso che, su richiesta dell'Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d'opera, visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal

collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

Oltre agli oneri di cui all'art. 193 del D.P.R. 554/99, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

## **11.7 PAGAMENTO DEL SALDO**

La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall'art. 37.

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato o parziale adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del saldo rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l'intero importo ovvero per l'importo complessivo autorizzato del contratto di subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al subappaltatore. In tali evenienze non si possono svincolare le garanzie e le ritenute.

In materia di pagamento del saldo si osservano le disposizioni contenute nel DPGP 30/09/1994, n. 12-10/Leg, richiamate nel precedente punto 11.2 PAGAMENTI IN ACCONTO.

# **ART 12 — CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

## **12.1 RISERVE DELL'APPALTATORE**

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dall'art. 165 del D.P.R. 554/99 e dall'art. 31 del Capitolato Generale d'Appalto per i LL.PP.. L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta comunque tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L. senza sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione Appaltante.

Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.

## **12.2 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora, a seguito d'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori affidati possa variare per più del 10 per cento del corrispettivo contrattuale o comunque in misura sostanziale, si procederà ai sensi dell'art. 58 bis della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m..

Il responsabile del procedimento si pronuncia preliminarmente sull'ammissibilità delle riserve presentate e qualora ritenga che l'importo delle riserve iscritte nei documenti contabili non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente, la definizione delle stesse riserve verrà rinviata a collaudo.

In caso di mancato accordo bonario sulle controversie, la risoluzione delle stesse verrà affidata alla competente Autorità Giudiziaria del foro di Trento.

## **12.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006, anche nei seguenti casi:

- quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante nei modi e nei termini previsti dall'articolo 163 del D.Lgs. 163/2006, con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori. Inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, è contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008), o ai Piani di sicurezza di cui all'ad. 131 comma 2 lettera a) e c) del D.Lgs. 163/2006, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore della sicurezza.

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, secondo le modalità di cui all'articolo 138 del D.Lgs. 163/2006, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Con lo stato di consistenza è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.

## **ART. 13 — ESECUZIONE DEI LAVORI — QUALITA' CONTROLLO — GARANZIA**

### **13.1 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA**

L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nei progetti per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1.

L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti. L'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.

L'esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L.

Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.

La sorveglianza del personale della Stazione Appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo tecnico-amministrativo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.

L'Impresa è parimenti tenuta ad osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le direttive del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 494/96 (ora D.Lgs. 81/2008).

L'Impresa può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza: in nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui Piani. tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei Piani e di formulare proposte al riguardo.

I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai Piani.

### **13.2 COORDINAMENTO DELLE IMPRESE**

La D.L. effettuerà il coordinamento, il controllo e la supervisione dei lavori, curando tutti i rapporti con il capo cantiere ed il personale tecnico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà astenersi da qualsiasi comportamento che possa ostacolare o disturbare il coordinamento generale e la supervisione dei lavori da parte della D.L.

Nel caso in cui lavorino più imprese aggiudicatrici / più affidatari dei lavori, qualora si verificassero interferenze tra lavorazioni di competenza di due o più Imprese, ciascuna di esse ha l'obbligo di prendere conoscenza dell'insieme dei lavori e di provvedere a coordinarsi con le altre Imprese al fine di consentire la perfetta esecuzione complessiva delle opere; la D.L. si riserva di assumere le proprie determinazioni in caso di divergenza.

Ogni Impresa dovrà prendere conoscenza dell'insieme del progetto allo scopo di conoscere in tempo utile eventuali ripercussioni delle prestazioni di competenza di altre Imprese, sulle proprie prestazioni.

### **13.3 LAVORI DI PARTICOLARE URGENZA**

Qualora dovessero insorgere particolari urgenze derivanti da necessità impellenti e priorità insorte nell'ambito della RSA sita all'interno del compendio edilizio, l'Appaltatore dovrà dare esecuzione immediata anche agli ordini impartiti dalla D.L. verbalmente o telefonicamente.

Sarà cura della D.L. emettere in tal caso, entro le 24 ore successive all'ordine verbale, anche l'ordine di servizio scritto.

### **13.4 QUALITA' E PRESCRIZIONI NORME DEI LAVORI**

L'Appaltatore dovrà attenersi, nell'esecuzione delle opere, alle condizioni ed alle prescrizioni dei documenti contrattuali, in conformità alle regole d'arte e facendo riferimento a tutte le norme di legge ed amministrative vigenti.

L'Appaltatore dovrà altresì operare secondo le disposizioni impartite dalla D.L. L'Appaltatore è responsabile di ogni difformità e/o difetto di esecuzione dei lavori causati da tecnici od operai nella fornitura o nell'impiego dei materiali, anche se rilevati dopo la messa in opera di questi. Le sostituzioni, le riparazioni ed i danni, qualunque essi siano, che ne risulteranno, restano completamente a carico dell'Appaltatore.

### **13.5 OPERE NON CONFORMI**

Tutte le opere non perfettamente corrispondenti alle condizioni contrattuali potranno essere rifiutate.

La D.L. segnalerà all'Appaltatore le eventuali opere che non riterrà eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali; l'Appaltatore provvederà a porvi rimedio a propria cura e spese.

Nel caso in cui non sia possibile renderle conformi, da parte della Stazione Appaltante e su proposta della D.L., può essere deciso alternativamente che:

- l'Appaltatore debba demolire completamente o parzialmente e ne eseguire, a propria cura e spese, i lavori che la D.L. riconosce essere stati eseguiti senza la necessaria diligenza e con impiego di materiali diversi da quelli prescritti;
- qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi dell' art. 136 del D.Lgs. 163/2006;
- l'opera sia mantenuta così come eseguita: in tal caso sarà applicata una diminuzione di prezzo attraverso una variante al contratto. la quale definirà i termini dell'accordo circa l'ammontare delle riduzioni applicate.

### **13.6 VERIFICHE — ISPEZIONI**

In linea generale, l'Appaltatore dovrà assecondare visite, controlli, prelievi che la D.L. riterrà opportuno eseguire o far eseguire al fine di accertare che le forniture ed i lavori siano conformi alle prescrizioni contrattuali

Ogni verifica in corso d'opera da parte della D.L. non equivale a collaudo, né implica in alcun modo accettazione preventiva dell'opera.

La sorveglianza da parte della D.L. non solleva, in alcun modo, l'Appaltatore dalle proprie responsabilità circa l'adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, né circa la scrupolosa osservanza delle regole d'arte e della conformità di ogni materiale impiegato alle condizioni contrattuali; ciò anche se eventuali difetti o carenze non fossero riscontrate al momento dell'esecuzione.

### **13.7 CONTROLLI E PROVE**

Al fine di prevenire qualsiasi rischio derivante dal cattivo funzionamento di installazioni ed attrezzature. l'Appaltatore dovrà procedere alle prove ed alle verifiche prescritte dalle normative vigenti e/o definite nei Documenti Contrattuali.

Le prove obbligatorie e/o previste nei Documenti Contrattuali, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.

In aggiunta a quelle già dovute, prove di carico ed analisi tecniche aggiuntive potranno essere richieste dalla D.L. e dal collaudatore all'Appaltatore per la verifica della qualità dei materiali, della

conformità ed il rispetto delle normative vigenti; esse saranno sempre a carico dell'Appaltatore. I risultati di tutte le prove e verifiche tecniche saranno riportati su appositi verbali che dovranno essere sottoposti all'esame della D.L. e del Collaudatore, prima del collaudo finale dei lavori. L'Appaltatore avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cura e spese, tutti gli eventuali controlli e prove prescritti dal Collaudatore.

## **ART. 14 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

### **14.1 GENERALITÀ**

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari di cui alla "Lista delle lavorazioni e forniture", tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 ed in ogni parte del presente Capitolato speciale. di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. Sono inoltre a carico dell'appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell'appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Impresa in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l'appaltatore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.

### **14.2 PROGRAMMA LAVORI**

Il programma dei lavori deve coincidere, da parte dell'Appaltatore con:

- la predisposizione di una WBS (Work Breakdown Structure) attraverso l'individuazione di WP (Work Package) secondo lo schema previsto nell'elaborato di progetto.
- l'utilizzo di WP per predisporre il Gantt e il Pert

La WBS va sviluppata:

- con il vincolo di tempo realizzativi dell'opera in 1655 giorni ridotto di una percentuale pari la "Ribasso Temporale" offerto in sede di gara ed approssimato per eccesso all'unità:
- condividendo logica e tecnica di rappresentazione della WBS di massima e rispettando i limiti temporali fissati per ciascuna parte d'opera. non potranno essere modificati, rimanendo fissi ed invariabili per tutta l'esecuzione dell'opera:
- aumentando eventualmente i livelli di scorporazione della WBS previsti nell'elaborato di progetto in modo da adeguarsi alla programmazione esecutiva. Nel caso in cui in sede di offerta l'Appaltatore abbia previsto degli ulteriori livelli di definizione della WBS. e conseguentemente abbia aggiornato tutti gli altri elaborati progettuali e di offerta. i pagamenti saranno effettuati con riferimento a questa ulteriore scomposizione. Il Cronoprogramma dei Lavori potrà essere modificato soltanto previa richiesta motivata dell'Appaltatore e successiva accettazione della Stazione Appaltante.

Attraverso il cronoprogramma dei lavori si dovrà definire.

- i tempi di realizzazione di ciascuna WP
- la gerarchia ed interconnessioni esistenti tra i diversi WP

L'obiettivo dovrà essere quello di abbinare:

- il controllo dei tempi di realizzazione dell'opera
- la realizzazione dei tempi con la interconnessione tra i diversi WP attraverso un Gantt e Tert in cui sia evidente per ogni WP, rispetto ad altri che seguono nel processo, il tempo di
  - fine-inizio (finish to start — FS)
  - inizio-fine (start to finish — SF)
  - inizio-inizio (start to start — SS)
  - finito-finito (finish to finish — FF)

La contabilità dei lavori (avanzamenti e pagamenti) seguirà il corretto andamento delle WP, allibrando lavorazioni attribuibili alle singole WP completamente eseguite, secondo il sistema di contabilizzazione "a misura" stabilito nel precedente art. 11.2

Come già indicato, è richiesto al concorrente di effettuare delle integrazioni migliorative e una maggiore disgregazione dei livelli proposti nel progetto esecutivo. senza arrivare a stravolgere lo schema proposto.

### **14.3 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE**

A norma dell'art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l'appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

A norma dell'art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore e notificato alla Stazione Appaltante.

In relazione a quanto sopra disposto si stabilisce l'obbligo dell'Appaltatore, ove non ne disponga, di assumere un tecnico qualificato (a seconda dell'importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei lavori per conto dell'Impresa. Detto direttore tecnico dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere.

Il "Direttore del Cantiere" sarà, insieme all'Appaltatore, responsabile dell'applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, che interessino le opere che l'Appaltatore dovrà eseguire. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

### **14.4 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI**

Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, a numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito dalle singole voci dell'Elenco delle descrizioni della varie lavorazioni e forniture e dall'apposito articolo previsto in ogni capitolo delle norme tecniche relativo alle varie opere da eseguire.

La misurazione dei lavori e la redazione della contabilità avverrà secondo le disposizioni del D P R 21 dicembre 1999 n. 554 e del D.M.19 aprile 2000 n. 145.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

### **14.5 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI**

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11.2, l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamento dei dipendenti ai sensi dell'art. 13 del DM 145/2000, con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatrici possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro.

L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti degli eventuali subappaltatori che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. L'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice la data di inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità di retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva, per mancanza di dati o impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, l'amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento. Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo S.A.L. liquidato.

#### **14.6 PRECAUZIONI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LUOGHI ABITATI, PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO**

I lavori di costruzione dell'Opera si svolgeranno all'interno di un complesso sanitario assistenziale che dovrà continuare a funzionare a pieno ritmo. Per cui i lavori relativi alle varie Fasi dovranno necessariamente evitare di intralciare in alcun modo l'attività assistenziale. L'Appaltatore dovrà pertanto provvedere a tutte le misure necessarie, anche se non indicate dalla D.L., per eliminare o ridurre, il più possibile, qualsiasi pericolo e/o inconveniente (difficoltà di accesso, rumore, fumi, polvere, ecc.) recato agli operatori nonché ai pazienti ed ai visitatori. Le prescrizioni relative a tale

problematica sono contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

## **14.7 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE**

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore gli obblighi e gli oneri di seguito descritti.

- Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o della Stazione Appaltante nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- L'assumere a proprio carico tutte le spese contrattuali secondo le disposizioni dell'art. 8 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 compresi i diritti di segreteria ove dovuti.
- La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene. L'esecuzione di tutte le opere provvisorie, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia necessaria l'occupazione di area pubblica, il chiederne la necessaria concessione all'Autorità Comunale, il relativo canone ove previsto. La responsabilità pecuniaria circa i danneggiamenti della proprietà pubblica stessa.
- Il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio.
- Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uso a proprie spese con opere provvisorie.
- Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere nell'osservanza delle Norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada.
- Il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito.
- Il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
- Il provvedere alle spese per la guardia del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo finale da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione.
- mettere a disposizione dei Funzionari della D.L., adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, di illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici, ecc. compresi gli oneri per allacciamenti, utenze e consumi e pulizie. nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale.
- Secondo quanto già indicato, l'appaltatore deve garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per conto dell'Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati della Stazione Appaltante e che si assume ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere.
- La predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la mano d'opera presente divisa per l'impresa principale e per le eventuali imprese subappaltatrici.
- La manutenzione del cantiere, l'adeguata illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in costruzione od in corso di ultimazione, anche se occorra sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze. Lo sgombero nel cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione.
- L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.

- Il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.
- Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa che si verificano nell'esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999 e dall'art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- Come già indicato nel presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione rischio contro terzi inerente l'esecuzione dei lavori, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato.
- L'Appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione contro i furti, gli incendi e l'azione del fulmine di tutte le opere del cantiere, dall'inizio dei lavori fino all'approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte (subappaltatrici e non titolari di altro appalto).
- Il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette di altre Ditte, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente Appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto della Stazione Appaltante ed alle ulteriori persone individuate dalla Stazione Appaltante stessa. Inoltre, a richiesta della D.L., consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta.
- L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi. Azienda sanitaria. Trentino Servizi, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia). ISPELSS, Aziende Erogatrici, ecc.
- Denunciare alla Stazione appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del Digs. 29 ottobre 1999 n. 490. La stazione appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. La Stazione appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- Provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D L al tracciamento degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere.
- Provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica. studio delle opere d'arte, contabilità e collaudo dei lavori, nonché alle operazioni di consegna.
- La prestazione senza alcun corrispettivo. di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi ultimi l'Appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
- provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., restando convenuto che, qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
- L'impresa si obbliga a adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli

elementi di prefabbricazione e comunque connessi alla costruzione dell'edificio restando esonerata la Stazione Appaltante dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999 e dall'art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

- Provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carotaggi, prove sugli acciai, ecc.). delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla D.L. o dal collaudatore, dell'assistenza ai collaudi statico, tecnico - amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali. di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc. fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15 e 18 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000. Sono a carico della Stazione Appaltante gli oneri relativi al compenso spettante ai collaudatori statico, tecnico-amministrativo e degli impianti.
- Fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione degli edifici con particolare riguardo agli impianti.
- La consegna prima del collaudo alla Stazione Appaltante di tutti gli elaborati tecnici dell'opera così come costruita, in doppia copia, in controlucido O su supporto magnetico (a scelta della Stazione Appaltante), inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, completi della descrizione od indicazione dei materiali ed apparecchiature utilizzati negli impianti. nonché delle indicazioni atte ad individuare la consistenza ed il percorso dei principali circuiti (artt. 13 e 14, Legge 5 marzo 1990 n. 46).
- Nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta é tenuta a fornire alla Stazione Appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori.
- Per quanto riguarda gli impianti di elevazione l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla presentazione a tutti gli Enti interessati del progetto esecutivo e di tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente ed a fornire alla Stazione Appaltante il collaudo relativo a tali impianti i cui oneri sono a totale carico dell'Appaltatore.
- Alla fine di ogni macrofase l'Appaltatore dovrà fornire le Dichiarazioni di Conformità, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera "a" della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- L'Appaltatore dovrà predisporre a proprie spese ad opera ultimata l'aggiornamento e/o l'integrazione nel caso di parti di impianto nuove, non previste originariamente nel progetto esecutivo e intervenute durante l'esecuzione delle opere. della documentazione presentata in sede di gara e prevista nel documento "elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa", compreso il programma di manutenzione, senza aver diritto a nessun riconoscimento di maggiori oneri o riconoscimento delle spese sostenute per tale revisione.

A lavori ultimati relativi ad una macrofase e prima della consegna dei blocchi previsti nella macrofase stessa dovrà inoltre provvedere alla pulizia generale dell'edificio stesso. Nell'eventualità che l'Appaltatore non ottemperasse a tale onere, la Stazione Appaltante si riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo all'Appaltatore medesimo.

## **14.8 CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

A norma dell'art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000. all'atto della stipulazione del contratto l'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali. o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta. L'Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2. del D.M. 19 aprile 2000 n. 145. tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

## **14.9 ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Fermo restando quanto stabilito nel presente Capitolato, sono compresi ed a totale carico

dell'Appaltatore gli oneri ed i costi per la gestione e conduzione tecnica degli impianti tecnologici, compresi nell'appalto, fino alla data di approvazione del certificato di collaudo dei lavori, anche nel caso sia avvenuta una consegna anticipata di parte dell'opera alla Stazione Appaltante.

In particolare l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione per il predetto periodo. il necessario personale tecnico specializzato, idoneo per specifica competenza professionale, al quale è demandato l'onere della conduzione e gestione tecnica degli impianti tecnologici. coordinata in funzione dell'attività della struttura. Detto onere ad esclusivo carico dell'Appaltatore, si intende comprensivo anche della quota che riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti in argomento con la sola esclusione dei consumi (acqua, energia elettrica. gas). Il predetto onere di conduzione e gestione tecnica degli impianti è posto a carico dell'appaltatore al fine di garantire la Stazione Appaltante circa l'esecuzione a regola d'arte ed il buon funzionamento degli impianti tecnologici. L'Appaltatore rimane quindi impegnato alle riparazioni, sostituzioni, ecc.

L'Appaltatore provvederà inoltre, tramite predetto proprio personale specializzato. ad addestrare il personale dipendente od incaricato dalla Stazione Appaltante, in modo che il personale stesso sia posto in grado di acquisire la professionalità e capacità necessaria per subentrare nella gestione senza soluzione di continuità.

Gli impianti tecnologici sono assunti in consegna dalla Stazione Appaltante al termine del periodo di gestione prescritto, mediante verbale in contraddittorio che darà atto del buon funzionamento degli stessi o prescriverà, se del caso, gli interventi necessari a carico dell'Appaltatore.

## **ART. 15. SICUREZZA IN CANTIERE**

### **ART. 15.1 — PIANI DI SICUREZZA ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**

Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. dovrà sottoporre alla D.L. la seguente documentazione:

— eventuali proposte integrative del "Piano di sicurezza e di coordinamento" previsto ai sensi del d.lgs 14 Agosto 1996, n. 494 e ss.mm. (ora D.Lgs. 81/2008).

E inoltre facoltà dell'Appaltatore di presentare prima dell'inizio dei lavori oppure in corso d'opera al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante, per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore. ai sensi dell'art. 131, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.,

La D.L. si riserva di richiedere in ogni momento informazioni dettagliate sui procedimenti operativi e sui relativi criteri di sicurezza.

L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese:

- effettuare in tempo utile le pratiche di sua competenza utili al rispetto di tutti i regolamenti e normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- effettuare tutte le installazioni ed i servizi necessari al proprio personale;
- provvedere al periodico e regolare controllo delle attrezzature utilizzate all'interno del cantiere.

Prima di dare inizio ai lavori l'Appaltatore dovrà a sue spese, provvedere all'acquisto di un adeguato numero di cassette di pronto soccorso da tenere all'interno dei cantieri di lavoro. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore dovrà tassativamente ottemperare a tutte le prescrizioni dell'ISPELS in materia di infortunistica ed applicare scrupolosamente quanto previsto dalle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

L'Appaltatore è ritenuto direttamente responsabile in caso di mancata osservanza delle norme sanitarie sopra descritte e di quelle descritte dalle vigenti Leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare all'osservanza scrupolosa delle norme di cui al D.P.R. n. 164/56 (ora D.Lgs. 81/2008), sollevando completamente la D.L. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte norme ed obblighi del datore di lavoro per quanto concerne assicurazioni, previdenza e prevenzione sociale in base alle leggi contrattuali collettive (invalidità, vecchiaia, disoccupazione. tubercolosi, malattie, ecc.) nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro quali assegni familiari, ferie, festività infrasettimanali, gratifiche natalizie, ecc.,

L'Appaltatore sarà altresì obbligato ad applicare nei confronti del personale assunto. le disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché ad assumere la manodopera specializzata

attraverso gli uffici comunali di collocamento competenti per territorio e corrispondere le retribuzioni previste dalle tariffe sindacali vigenti "in loco".

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni momento, il diritto di esigere dall'Appaltatore o richiedere direttamente alle Amministrazioni competenti la dimostrazione del regolare adempimento a tutti gli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore sarà responsabile del corretto impiego del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle opere; egli è inoltre obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni ed a usare tutte le cautele che valgano ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori, ricadendo pertanto, ogni più ampia responsabilità sull'Appaltatore in ogni caso di infortuni, rimanendo sollevata in ogni caso, la direzione e la sorveglianza dei lavori, nonché la Stazione Appaltante, da ogni responsabilità civile e penale anche rispetto a terzi.

A tal fine l'Appaltatore dovrà esercitare una sorveglianza continua per garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e l'idoneità delle attrezzature utilizzate in cantiere.

La D.L. potrà vietare l'accesso ad ogni Appaltatore qualora ne giudichi il personale non rispettoso delle regole di igiene e di sicurezza: potrà altresì chiedere l'eliminazione degli impianti di sollevamento e trasporto giudicati pericolosi.

## **15.2 REGOLAMENTO DI CANTIERE — DISCIPLINA**

L'Appaltatore è responsabile della sorveglianza diurna e notturna, con il proprio personale di cantiere, di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà della Stazione Appaltante sia delle altre Ditte Appaltatrici in consegna all'Appaltatore. Egli è responsabile dei furti e dei danni causati dal proprio personale o avvenuti a danno del proprio personale, e deve eseguire tutte le denunce necessarie presso la Pubblica Autorità.

Il personale dell'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente i regolamenti vigenti in cantiere e le prescrizioni impartite dalla D.L. per quanto riguarda l'ordine, la disciplina in generale e la sicurezza: i lavoratori inadempienti ed indisciplinati saranno immediatamente allontanati e sarà loro vietato l'ingresso in cantiere.

L'Appaltatore dovrà tenere sempre a disposizione della D.L. l'elenco, redatto giornalmente, e i documenti, comprovanti la regolare posizione contrattuale, delle persone presenti in cantiere con l'indicazione di nome, cognome e specializzazione. Tale disposizione deve intendersi estesa anche agli eventuali subappaltatori autorizzati dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà allontanare immediatamente dal cantiere le persone che a giudizio della Stazione Appaltante e/o della D.L. fossero giudicate non idonee all'esecuzione dei lavori assegnatigli, provvedendo all'immediata sostituzione delle stesse.

### **15.2.1 CARTELLI DI CANTIERE**

Subito dopo l'inizio dei lavori, l'Appaltatore aggiudicatario dell'OPERA, dovrà realizzare cartelli di cantiere delle dimensioni conformi a quanto prescritto dal locale regolamento edilizio ed alle disposizioni comunicate dalla D.L. La sua offerta comprende tutte le spese di realizzazione, installazione e smontaggio dei cartelli.

### **15.2.2 ACCESSO AL CANTIERE**

L'appaltatore dovrà assicurare l'accesso e la circolazione interna del cantiere. Se necessario e su indicazione della D.L., dovrà installare scale e passerelle di servizio in conformità alle norme di sicurezza ed assumerà a proprio carico tutti gli oneri di installazione e manutenzione. L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, fare quanto necessario durante tutta la durata del cantiere affinché accessi e vie di circolazione interne ed esterne siano normalmente utilizzabili e sgombri da ogni tipo di materiale ed attrezzature.

### **15.2.3 INSTALLAZIONI DELL'APPALTATORE**

Le installazioni di cantiere dovranno essere realizzate dall'Appaltatore in conformità alle direttive impartite dalla D.L. L'Appaltatore, d'intesa con la D.L. dovrà predisporre un progetto dove dovranno essere indicati:

- le installazioni (baracche, officine, ecc.)
- la zona di stoccaggio

- le gru
- l'area per la miscelazione e preparazione del calcestruzzo
- gli allacciamenti (idrici, elettrici)
- le installazioni sanitarie.

La D.L. si riserva il diritto di imporre varianti o spostamenti delle installazioni di cantiere durante i lavori, in funzione di sopraggiunte nuove esigenze operative o di esigenze di garantire il mantenimento dell'efficienza del pubblico servizio offerto dalla Residenza Sanitaria. Qualora le modifiche comportino l'installazione di attrezzature aggiuntive e/o lo spostamento di installazioni, non sarà dovuta alcuna indennità o compenso di sorta all'Appaltatore. In tale caso le installazioni di cantiere dovranno essere spostate entro due settimane dalla comunicazione da parte della D.L.

#### **15.2.4 STRUMENTI PERMANENTEMENTE PRESENTI IN CANTIERE**

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della D.L. tutti gli strumenti necessari, ed in buono stato di funzionamento, per consentire la verifica del posizionamento e del livellamento delle opere.

#### **15.2.5 TRACCIAMENTO DELLE OPERE**

Sono compresi nell'offerta dell'Appaltatore le prestazioni relative al tracciamento ed il livellamento delle opere, nel rispetto dei capisaldi fissati dalla Direzione lavori in contraddittorio con l'Appaltatore aggiudicatario: Tali lavori dovranno essere eseguiti da un topografo qualificato ed in contraddittorio con la D.L., sotto la responsabilità dell'Appaltatore, in base al disegno quotato predisposto dalla D.L.

Tutti i suddetti riferimenti dovranno essere mantenuti in perfetto stato per tutto il tempo necessario e posizionati in modo tale da non essere distrutti; dovranno permanere per tutta la durata dei lavori.

#### **15.2.6 ALLACCIAMENTI**

1° Allacciamento alla rete elettrica

L'Appaltatore provvederà all'installazione degli allacciamenti elettrici di cantiere derivando l'energia direttamente dall'utenza Enel. La potenza elettrica dell'impianto sarà adeguata alle necessità di cantiere.

L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue:

- l'illuminazione provvisoria all'interno degli edifici durante la realizzazione delle opere e fino all'installazione dell'illuminazione definitiva,
- la sorveglianza dei quadri e della rete di illuminazione provvisoria affinché sia sempre assicurato il perfetto stato di funzionamento e di sicurezza della stessa,
- l'energia elettrica del cantiere: il consumo di cantiere sarà registrato da uno o più contatori provvisori messo in opera dall'Appaltatore.

2° Allacciamento alla rete idrica

Saranno a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- l'eventuale allacciamento provvisorio alla rete idrica esistente e tutte le opere accessorie necessarie ai fabbisogni del cantiere.
- il consumo d'acqua fino all'ultimazione dei lavori
- perfetto funzionamento delle installazioni e tutte le misure necessarie per assicurare, sempre ed in qualsiasi condizione, la perfetta distribuzione dell'acqua.

#### **15.2.7 UFFICI DI CANTIERE E SANITARI DI CANTIERE**

Sono a carico dell'Appaltatore:

la realizzazione di idonei locali di cantiere, provvisti di impianti di riscaldamento e condizionamento e dotati di servizi igienici ed attrezzature per la D.L. come qui di seguito specificato:

- idoneo locale per uffici di cantiere completo di n. 3 postazioni di lavoro per altrettanti addetti, complete ciascuna di telefono, di idoneo computer, stampante e software tecnico

(Office 2000 — Autocad 2000).

- Energia elettrica ed acqua potabile.
- Arredamento, suppellettili, apparecchi di illuminazione e tutte le attrezzature necessarie per la funzionalità degli uffici.
- Impianto telefonico.
- Apparecchiature di comunicazione all'interno del cantiere.
- Macchina fotografica con flash e datario.
- Dotazioni ed abbigliamento di sicurezza per l'accesso alle aree operative da parte degli ospiti.
- Cassetta di pronto soccorso con dotazioni antinfortunistiche di primo intervento.
- Servizio di guardiania.
- Realizzazione dei servizi sanitari di cantiere in conformità alle norme igieniche vigenti.
- Mezzi amovibili per spegnimento incendi.
- Allacciamento alla rete fognaria esistente o idonee soluzioni alternative.

I servizi sanitari dovranno essere regolarmente allacciati. Lo schema della rete dovrà essere approvato dall'ente competente.

Qualora non fosse possibile l'allacciamento alla fognatura, si dovrà provvedere alla messa in opera di fosse provvisorie che verranno demolite e sgomberate al termine dei lavori.

### **15.2.8 TELEFONO**

Sarà a cura e spese di ciascun Appaltatore l'installazione e l'esercizio delle proprie linee telefoniche presso l'ufficio di cantiere o l'ufficio di recapito dell'impresa.

### **15.2.9 FOTO DEL CANTIERE**

L'Appaltatore dovrà realizzare a propria cura e spese il rilievo fotografico di tutte le opere realizzate, nel corso della loro esecuzione.

Le fotografie dovranno essere del formato 15 x 10 e di ciascuna di esse saranno consegnate 2 (due) copie unitamente ai negativi o su formato digitale. Sul tergo di ciascuna copia, dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico.

### **15.2.10 RIUNIONI DI CANTIERE**

Con frequenza da stabilire da parte della D.L., saranno organizzate delle riunioni di cantiere, al termine di ognuna delle quali verrà redatto apposito verbale a cura della D.L..

L'Appaltatore ha l'obbligo di partecipare alle riunioni ed il suo/suoi rappresentante/i dovrà/dovranno, in tale sede, poter assumere qualsiasi decisione. In caso di assenza ingiustificata dell'Appaltatore, regolarmente convocato, le decisioni intraprese dovranno essere dallo stesso comunque osservate. La D.L. indirizzerà a mezzo telefax, entro 48 ore dalla riunione, copia del verbale alla Stazione Appaltante, all'Appaltatore ed a tutte le persone direttamente interessate. L'Appaltatore avrà 3 (tre)

giorni di tempo per eventuali osservazioni al verbale, trascorsi i quali senza alcun riscontro il verbale si intenderà accettato.

### **15.2.11 CONTROLLO DELLE OPERE DESTINATE AD ESSERE NON PIU' VISIBILI**

Al fine di accertare la conformità di tutte le opere e forniture che non potranno essere verificate ulteriormente, poiché destinate ad essere nascoste, dovrà essere redatto dall'Appaltatore in contraddittorio con la D.L. apposito disegno, rilievo, documentazione fotografica ed un verbale di constatazione.

### **15.2.12 ALLOGGIO NEL CANTIERE**

E' rigorosamente vietato l'utilizzo di alloggi provvisori nell'area di cantiere, a meno di accordi particolari.

Saranno esclusivamente ammessi i fabbricati provvisori destinati al deposito delle attrezzature e dei materiali relative alle sole opere oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore dovrà assicurare l'alloggio al proprio personale in conformità alle prescrizioni legislative ed alle norme amministrative vigenti in materia.

## **15.2. SGOMBERO DEI MATERIALI - PULIZIA DI CANTIERE**

L'Appaltatore ha l'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere allo sgombero immediato ed al trasporto alle pubbliche discariche autorizzate dalle vigenti disposizioni di legge in materia, del materiale non più riutilizzabile e/o di risulta da lavori di scavo, demolizioni ecc., secondo le modalità e le norme vigenti nella Provincia di Trento.

Qualora emergano situazioni che, a giudizio della D.L. siano di qualche impedimento al corretto funzionamento della struttura sanitaria (servizio pubblico) ed in particolare al completamento dei lavori, la D.L. si riserva il diritto di disporre lo sgombero e l'evacuazione di tutti i materiali residui non utilizzati e lasciati incustoditi dall'Appaltatore all'interno del cantiere; l'Appaltatore non potrà, per questo, avanzare alcun reclamo né chiedere alcuna indennità di sorta.

Il cantiere dovrà essere mantenuto in uno stato di costante pulizia. L'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei propri rifiuti e dei materiali non utilizzati o derivanti dalle proprie lavorazioni al termine di ogni settimana lavorativa.

In caso di necessità la D.L. si riserva di disporre la pulizia del cantiere; i relativi oneri saranno a carico dell'Appaltatore.

La D.L. potrà, se ritenuto necessario, chiedere l'intervento nel cantiere di un'impresa specializzata. Le spese relative a tale intervento saranno addebitate all'Appaltatore.

Sono comprese nell'offerta dell'Appaltatore la pulizia ordinaria del cantiere e degli Uffici della D.L., durante tutto il decorso dei lavori e la pulizia generale del cantiere da effettuarsi prima della consegna dei lavori.

## **ART. 16 — GARANZIA**

### **16.1 GARANZIA PER DIFETTI DELL'OPERA**

Quale che sia l'esito delle verifiche e delle operazioni di collaudo, resta fermo che l'Appaltatore garantisce che i materiali forniti e l'opera eseguita sono in ogni loro parte esenti da vizi, difetti o difformità.

Il periodo di garanzia termina nel momento in cui il certificato di collaudo dell'intera Opera viene approvato, fermo restando i maggiori termini previsti dall'articolo 1669 C C.

La Stazione Appaltante può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano denunciati prima che il certificato di collaudo dell'intera Opera venga approvato.

Per detto periodo l'Appaltatore si impegna a sostituire gratuitamente e nel minor tempo possibile le parti che dovessero risultare difettose per lavorazione o per qualità dei materiali impiegati, fatti salvi i difetti dovuti esclusivamente al cattivo uso degli utilizzatori dell'Opera.

La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere che qualsiasi difformità e/o vizio siano eliminati a cura e spese dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di ogni danno inerente e conseguente.

Dopo la comunicazione dei difetti, l'Appaltatore disporrà di un termine di sessanta giorni per rimediarvi. Trascorso inutilmente questo termine, la Stazione Appaltante potrà procedere direttamente ai lavori a spese e in danno dell'Appaltatore.

## **ART. 17 — FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

### **17.1**

In caso di fallimento del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore la stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall'art. 140 del algs. 16312006.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di Imprese, in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla normativa vigente purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire: non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di Imprese, in caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

## **ART. 18 — INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

### **18.1**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato: per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

Al contratto di applicano:

- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e relativo regolamento di attuazione con i limiti di cui agli articoli 3 e 64 della stessa;
- il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché le norme della legislazione statale ancora vigenti, in forza dell'art. 253 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in materia di opere pubbliche;
- le norme del codice civile.